

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 564° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	15
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	21
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	23
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	31
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	39
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	43
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	48
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	61

**Commissioni riunite**

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 7 <sup>a</sup> (Istruzione) .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	64
Interventi nel Mezzogiorno .....	»	67
Territori colpiti da terremoti .....	»	71
Assistenza sociale .....	»	74

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	75
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	83
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	87
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	»	89
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	90
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	91

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	92
--------------------	-------------	----

**COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> RIUNITE**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)  
7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica  
spettacolo e sport)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**10<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
SPITELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Vitalone e  
per la pubblica istruzione Fincato.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane  
all'estero (1731)**  
(Discussione e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo la relatrice FALCUCCI, che sottolinea il carattere innovativo del provvedimento rispetto alla legge n. 153 del 1971. L'esigenza di riformare la legislazione in materia deriva dal mutamento del fenomeno migratorio, che negli ultimi anni si è stabilizzato caratterizzandosi peraltro per un rapido processo di integrazione delle comunità italiane nel paese ospite. Questa mutata situazione è stata evidenziata anche nel corso della 3<sup>a</sup> Conferenza sull'emigrazione, in occasione della quale è emersa anche la preoccupazione di evitare la perdita dell'identità culturale e linguistica di origine. Occorre quindi rimodulare le iniziative scolastiche e formative che l'Italia svolge all'estero, superando il carattere di mera assistenza scolastica, in genere di livello primario, per assecondare e sostenere il processo di integrazione delle comunità italiane e nel contempo preservare il rapporto con la lingua e la cultura della patria di origine. In questa ottica, le comunità italiane potranno essere il veicolo per realizzare una maggiore diffusione della lingua e della cultura italiana nello Stato ospite.

La relatrice continua osservando che il disegno di legge è volto proprio a realizzare questa innovazione nell'intervento italiano, in

considerazione della crescente domanda di conoscenza della lingua e della cultura dimostrata dai dati forniti dal Ministero degli affari esteri: ad esempio in Australia solo il 20 per cento degli alunni delle scuole elementari italiane sono di origine italiana. È importante quindi adeguare le strutture scolastiche all'estero a questa nuova realtà approfondendo lo scambio con le culture dei paesi ospitanti.

Per realizzare i suddetti obiettivi, ritiene necessario superare il dualismo tra interventi scolastici e culturali migliorando la collaborazione sia a livello centrale che periferico tra gli organismi rispettivamente competenti. Richiama quindi gli obiettivi emersi nelle Conferenze dell'emigrazione, che a suo avviso devono essere attentamente considerati dal Parlamento nella realizzazione di questa importante riforma.

La relatrice si sofferma poi sull'indubbio collegamento esistente tra la riforma degli istituti di cultura all'estero, già approvata dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, e il disegno di legge in titolo: infatti non si può prescindere dalla collaborazione tra tutte le istituzioni culturali all'estero per realizzare concretamente la diffusione della cultura e della lingua italiane.

Successivamente descrive analiticamente il contenuto del disegno di legge, indicando i punti che a suo avviso le Commissioni 3<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> dovranno maggiormente approfondire: al capo I (Disposizioni di carattere generale) occorre accentuare la collaborazione tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, stante l'imprescindibile coinvolgimento di quest'ultimo in tutte le iniziative scolastiche e formative all'estero; il capo II (Disposizioni relative alle varie aree geografiche) dovrebbe limitarsi a fissare principi di carattere generale, accentuando conseguentemente i compiti di programmazione nelle varie aree; riguardo al capo III (Disposizioni relative a materie particolari), sottolinea l'esigenza di un maggiore riconoscimento della professionalità del personale. Le risorse finanziarie indicate al capo V non sono del tutto soddisfacenti, ma ciò non deve far desistere dal tentativo di adeguare gli strumenti normativi, auspicando in futuro una maggiore disponibilità finanziaria per migliorare gli interventi nel settore.

In conclusione, la relatrice Falcucci propone la costituzione di un comitato ristretto per definire il testo del provvedimento, dopo aver previamente svolto la discussione generale.

Il senatore NOCCHI preannuncia la presentazione di un disegno di legge in materia da parte comunista e chiede un rinvio della discussione generale per dare ai diversi Gruppi la possibilità di pronunciarsi anche sulla suddetta proposta.

Il senatore Arduino AGNELLI interviene esprimendo il favore del Gruppo socialista alla costituzione di un comitato ristretto e sottolineando la necessità di procedere ad una riforma della normativa in tema di iniziative scolastiche e formative all'estero, proprio per rispondere all'accresciuta domanda di conoscenza della cultura e della lingua italiane che egli stesso ha potuto riscontrare in missioni all'estero.

Dopo aver denunciato la situazione di disagio della comunità italiana in Jugoslavia proprio in merito alla fruizione delle strutture scolastiche italiane, indica le linee sulle quali a suo avviso la Commissione dovrà muoversi per definire questo importante provvedimento di riforma.

Il senatore MANZINI, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esauriente esposizione, sollecita la rapida conclusione della discussione generale per costituire al più presto il comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**283<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono il ministro senza portafoglio per gli affari sociali Jervolino Russo e i sottosegretari di Stato per la sanità Garavaglia e per il tesoro Pavan.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**SULL'ORDINE DEL LAVORI**

Il senatore GALEOTTI fa presente che l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 268 non può essere avulso dalle considerazioni complessive che la Commissione dovrà svolgere in ordine ai disegni di legge di riforma del Servizio sanitario nazionale; chiede, pertanto, che i due argomenti vengano trattati contestualmente.

Il presidente ELIA ritiene opportuno, in proposito, che abbia luogo innanzitutto l'esposizione del relatore sul decreto-legge nonché l'intervento del rappresentante del Governo, riservando il dibattito e l'espressione del parere ad una successiva seduta; in seguito potrebbe procedersi all'esame dei disegni di legge di riordino della sanità.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali (2452)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento e rinvio. Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore SANTINI, il quale rileva come il provvedimento in esame costituisca sostanzialmente la reiterazione di un precedente decreto-legge. Sono state introdotte però

alcune disposizioni innovative quali quella che individua i casi di incompatibilità tra gli incarichi di componente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali e di componente delle giunte comunali, provinciali e regionali, quella che prevede la partecipazione dei componenti del collegio dei revisori alle sedute dei comitati di gestione e quelle in materia di commissariamento delle unità sanitarie locali che si trovino nella impossibilità di funzionare o per le quali ricorrano gravi motivi o situazioni di grave disavanzo di gestione.

Cogliendo l'occasione per esprimere alcune considerazioni attinenti al merito del provvedimento, il relatore osserva che esso si muove nell'ottica di una rivalutazione del ruolo delle regioni nella gestione delle competenze in materia sanitaria: occorre tuttavia ridisegnare il quadro indicato dall'articolo 117 della Costituzione per evitare che le nuove funzioni di cui le regioni vengono investite possano portare ad uno squilibrio complessivo del sistema istituzionale dei poteri locali.

Ad avviso del relatore sussistono i presupposti di costituzionalità in quanto occorre evitare che gli organi di gestione delle USL, da rinnovare ai sensi della legge sulle autonomie locali, vengano poi, entro breve tempo a decadere, in applicazione della nuova normativa sul riordino del sistema sanitario nazionale in corso di approvazione.

Ha la parola quindi il sottosegretario GARAVAGLIA che giudica molto opportuna l'occasione costituita dalla presenza presso il Senato della Repubblica di una serie di provvedimenti attinenti alla materia sanitaria, fra i quali il disegno di legge di riordino complessivo del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di un riordino fortemente sollecitato dall'opinione pubblica e i ritardi nell'approvazione determinerebbero un ulteriore discredito delle istituzioni sanitarie, accentuando i rischi di una privatizzazione selvaggia. Occorre, in particolare, procedere alla regionalizzazione del sistema, che finora non è stata attuata, in quanto le regioni e le unità sanitarie locali sono state considerate organi decentrati di un livello centrale che, fra l'altro, non esprimeva scelte unitarie di indirizzo essendo frammentato fra le competenze di vari dicasteri.

Fino all'approvazione di tale riordino, che il Governo si augura avvenga in tempi rapidi, non può procedersi alla rinnovazione degli organi di gestione delle USL; diversamente deriverebbero ulteriori occasioni di dissesto dell'ordinamento, proprio per la durata transitoria che avrebbero i nuovi organi. La data del 31 dicembre 1990 costituisce quindi per il Governo un impegno a profondere tutte le proprie energie per la sollecita approvazione della legge di riforma.

Il Sottosegretario si sofferma inoltre su alcuni aspetti del provvedimento, quali il regime delle incompatibilità, la presenza dei revisori nel consiglio di amministrazione, nonché lo scioglimento per impossibilità di funzionamento. Quanto al commissariamento degli organi di gestione per situazioni di grave disavanzo, fa presente che non si tratta di una norma anticipatrice delle scelte contenute nella riforma, perchè essa è destinata ad operare fino al 31 dicembre 1990. Dopo tale data saranno le regioni, in armonia con i principi stabiliti nella nuova legge di riforma, a dettare apposite norme circa il funzionamento dei comitati di gestione.

L'urgenza del provvedimento è motivata dal fatto che la legge n. 142 del 1990 obbliga i comuni a rinnovare le assemblee delle unità sanitarie locali, le quali potrebbero procedere all'elezione dei comitati di gestione, che, come già sottolineato, sarebbero destinati a restare in carica per un periodo limitato.

L'esame del provvedimento è quindi rinviato.

**Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)**

**Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)**

**Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo degli atti degli amministratori (1679)**

**Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)**

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri.  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GUZZETTI, il quale si sofferma in particolare sul disegno di legge n. 2375, che modifica sostanzialmente la legge n. 833 del 1978. In via preliminare occorre sottolineare la scelta di affidare alla regione le competenze in materia sanitaria: si tratta del risultato di un approfondito dibattito circa la ripartizione delle funzioni fra le regioni e gli enti locali. Il disegno di legge tuttavia non affronta in maniera approfondita il problema del coordinamento fra il settore della sanità e quello dei servizi sociali, che dovrebbe rimanere affidato ai comuni. Sarà necessario pertanto, ad avviso del relatore, richiamare la Commissione di merito sull'opportunità di introdurre una apposita norma che detti i criteri di riparto tra tali settori.

Il relatore illustra quindi i vari aspetti innovativi recati dal provvedimento.

La regionalizzazione del fondo sanitario nazionale consente alle regioni di assumere direttamente la responsabilità della gestione della sanità, ed ha come presupposto una corretta stima delle risorse necessarie in modo da superare la prassi attuale di ripiano «a piè di lista» dei debiti accumulati a carico dei bilanci regionali.

Vengono poi rideterminate le funzioni e le competenze dei vari enti coinvolti. Alle regioni vengono attribuite le funzioni di indirizzo politico e programmatico, di ripartizione delle quote del fondo interregionale, e di controllo sugli atti dei consigli di amministrazione delle unità sanitarie locali, nonché la gestione unificata del patrimonio immobiliare (a tal proposito si ravvisa una discrasia tra l'articolo 3, comma 1, e l'articolo 14); vi è la possibilità che alcune di queste funzioni vengano

delegate alla città metropolitana: sul punto il senatore Guzzetti esprime alcune perplessità.

Le unità sanitarie locali mutano natura giuridica divenendo aziende speciali con personalità giuridica e autonomia organizzativa e gestionale: si ha l'impressione tuttavia che permangano alcune contraddizioni che non consentono di affermare fino in fondo il principio di autonomia di tali enti.

Vengono modificate poi le competenze e la struttura stessa degli organi delle unità sanitarie locali affidando sostanzialmente tutti i poteri di gestione alla nuova figura del direttore generale, mentre le funzioni del consiglio di amministrazione vengono notevolmente ridotte.

Relativamente al personale il relatore si sofferma quindi sulle competenze del direttore generale e sui livelli in cui vengono collocati i dipendenti ed i dirigenti. Egli avanza qualche perplessità in merito al potere del direttore generale di nominare i direttori amministrativo e sanitario; trattandosi di figure rilevanti nell'ambito dell'amministrazione interessata, sarebbe preferibile, infatti conferire questa responsabilità direttamente al consiglio di amministrazione. In tema di controlli, la sottoposizione di parte degli atti al controllo della giunta regionale, della parte restante al comitato regionale di controllo appare non del tutto congrua. Condivide poi le opportunità di disporre l'unificazione della gestione del patrimonio immobiliare a livello regionale, ma non approva la norma di cui all'articolo 14, comma 2, secondo cui i beni immobili e patrimoniali sono trasferiti alle USL e alle aziende ospedaliere, in modo contraddittorio rispetto a quanto previsto dal comma 1.

Il presidente ELIA segnala alla Commissione l'esigenza di soffermare la propria attenzione sulla normativa riguardante il personale sanitario, allo scopo di verificarne la conformità con la disciplina generale del pubblico impiego. Egli ritiene comunque che la Commissione debba riservarsi di esprimere nuovamente parere in caso di modifiche profonde al disegno di legge da parte della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq (2444), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Introduce la discussione il senatore CABRAS. Il provvedimento prevede, analogamente a quanto disposto per il Kuwait, il divieto degli atti di disposizione e delle transazioni riguardanti i beni della Repubblica dell'Iraq, a pena di nullità degli atti medesimi. Il relatore comunica poi di avere ricevuto dal Ministero del commercio estero alcune precisazioni riguardo ai dubbi che erano insorti, riguardo al decreto-legge n. 216, in merito alla competenza dell'Ufficio italiano cambi ad accertare le violazioni delle norme poste dal provvedimento

d'urgenza. Conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Concordano i senatori FRANCHI e MURMURA, a nome dei rispettivi Gruppi.

La Commissione, all'unanimità, dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico (2449), approvato dalla Camera dei deputati.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione)

Introduce la discussione il senatore CABRAS, secondo cui il provvedimento dispone il divieto di vendita, forniture e trasferimenti di qualsiasi tipo di beni verso il Kuwait e l'Iraq oppure provenienti da tali Stati. È previsto altresì il trattamento economico ed assicurativo per il personale militare imbarcato sulle navi inviate in missione nel Golfo. Conclude ravvisando i presupposti di costituzionalità del provvedimento d'urgenza e raccomandando alla Commissione di esprimersi in tal senso.

Convengono i senatori FRANCHI e PONTONE, a nome dei rispettivi Gruppi.

La Commissione, quindi, all'unanimità, dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

**Conversione in legge del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 1990, n. 269, recante disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali (2453)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione)

Illustra il provvedimento il relatore SANTINI; il decreto-legge prevede un limite di 4.500 miliardi per gli anni 1990 e 1991, per l'erogazione dei mutui a favore delle regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi. I comuni e le province, per la realizzazione di opere pubbliche o il ripiano delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile. Dopo avere richiamato alcune osservazioni di carattere generale sulla situazione finanziaria degli enti locali e le modificazioni introdotte dalla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato sul disegno di legge n. 2293, dichiara la propria contrarietà al provvedimento, anche per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti costituzionali. Esso incide infatti non solo sull'esercizio finanziario in corso, ma anche su quello prossimo; non si comprende poi la connessione stabilita tra l'autorizzazione all'alienazione del patrimonio disponibile ed il ripiano

delle perdite delle aziende di trasporto, argomento oggetto di un separato provvedimento legislativo. In modo poi del tutto ingiustificato il decreto-legge esclude dalle limitazioni di finanziamento gli impianti sportivi e turistici di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURMURA si dichiara d'accordo con i rilievi del relatore, non sussistendo a suo avviso, i motivi di necessità ed urgenza che giustificerebbe il provvedimento. Per il 1990 i mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti sono stati bloccati con apposito atto amministrativo; non vi è quindi ragione di ricorrere ad un disposto di legge.

Anche il senatore VETERE non ravvisa la sussistenza dei requisiti costituzionali del provvedimento d'urgenza, dal momento che la Cassa depositi e prestiti ha da tempo arrestato ogni erogazione a favore degli enti locali. Condivide inoltre anche le osservazioni rivolte dal relatore in merito al meccanismo di ripiano dei disavanzi accumulati dalla aziende di trasporto. Il senatore Vetere stigmatizza poi un metodo legislativo ispirato da totale casualità, nonchè il carattere ingiustificato di molte spese sostenute in occasioni dei recenti mondiali di calcio.

Si associa ai rilievi critici il senatore PONTONE.

Il senatore GALEOTTI, premesso che l'esame si è addentrato anche nel merito del provvedimento, ritiene tuttavia non sostenibile la sua necessità ed urgenza. Coglie tuttavia l'occasione, rivolgendosi al sottosegretario Pavan, per domandare se il Governo intenda adottare qualche misura di proroga per quanto attiene la scadenza del 31 ottobre, confermata dalla legge n. 142 del 1990 per la presentazione di bilanci degli enti locali; sorgono infatti gravi preoccupazioni circa il suo possibile rispetto, in un quadro di incertezza complessiva relativamente alla finanza locale.

Interviene quindi il sottosegretario PAVAN assicurando che il problema della scadenza del 31 ottobre è all'attenzione del Governo, considerata anche la gravità della sanzione prevista, lo scioglimento del Consiglio locale. Il Governo tuttavia nutre una giustificata preoccupazione circa la possibile deroga del termine fin dalla prima attuazione della citata legge n. 142; va pertanto maturando un orientamento rivolto a far sì che i comuni e le province vengano a disporre di una quota di finanziamenti pari a quella prevista per l'anno scorso, maggiorata del cinque per cento.

Passando quindi ad esaminare il disegno di legge di conversione, il sottosegretario fa presente che esso costituisce parte di un quadro complessivo di finanza pubblica sul quale il Parlamento si è pronunciato. Egli riconosce la sufficienza, a certi fini di una direttiva impartita alla Cassa depositi e prestiti, ma ricorda che, sulla base della normativa in vigore, l'ente locale può ricorrere al credito ordinario dopo un certo termine, ricorso che avrebbe gravi ripercussioni sulla finanza pubblica e che gli risulta essere già in atto da parte di numerosi enti locali. Tale

considerazione ha mosso il Governo ad adottare il provvedimento d'urgenza.

Il senatore MURMURA osserva però che mediante decreto-legge poteva essere modificato il termine, decorso il quale l'ente locale è abilitato a ricorrere al credito ordinario.

Il relatore SANTINI critica la dimostrazione di sfiducia che traspare dal provvedimento nei confronti degli enti locali.

Il presidente ELIA, riassumendo i termini del dibattito, delimita il *thema decidendum* in relazione all'articolo 77 della Costituzione, richiamando in particolare l'attenzione sull'articolo 1, comma 2 del provvedimento. Il senatore PASQUINO, rivolto al sottosegretario Pavan, sollecita il ritiro del disegno di legge. I senatori SANTINI, MURMURA e FRANCHI giudicano comunque necessaria una deliberazione da parte dell'Assemblea.

La Commissione quindi, all'unanimità, esprime parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 269.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)**

**Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)**

**Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)**

**Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)**

**Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)**

**Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Interviene il senatore ACQUAVIVA, secondo il quale il testo redatto dal Comitato ristretto interpreta una linea profondamente diversa rispetto a quella accolta nel disegno di legge n. 2085, presentato dai senatori socialisti. Il progetto in discussione, attraverso il meccanismo degli sgravi fiscali, prevede infatti un finanziamento generalizzato nei confronti delle organizzazioni di volontariato, senza che ne risulti incentivata alcuna forma in modo specifico. L'iniziativa socialista scarta questo orientamento, presceglie invece un sostegno mirato nei confronti di progetti definiti ed adotta altresì la linea del sostegno nei riguardi dell'associazionismo nascente. Ciò non toglie che sia previsto per le associazioni a carattere nazionale, ora in crisi, un finanziamento straordinario affinché esse modifichino le loro linee di intervento.

Il ministro JERVOLINO, richiamandosi ai lavori della Camera dei deputati, si sofferma brevemente sulla proposta di legge all'esame di quell'Assemblea che prevede agevolazioni e finanziamenti alle associazioni in quanto tali, per un importo cospicuo. Il progetto elaborato dal Comitato ristretto ha un carattere prevalentemente ordinamentale; esso si propone di disciplinare l'attività normativa regionale, considerato che soltanto otto regioni hanno deliberato una specifica legge. Occorre dunque definire innanzitutto le caratteristiche dell'attività di volontariato, ben sapendo che l'unica forma di sostegno prevista ha natura indiretta, agendo essa attraverso gli sgravi fiscali. Non esclude tuttavia la possibilità di accordare tali agevolazioni alle sole organizzazioni di volontariato che abbiano stipulato una convenzione, anche se non si nasconde la difficoltà di rendere indisponibile questo meccanismo per le organizzazioni di nuova costituzione.

Il senatore ACQUAVIVA sottolinea in ogni caso come l'impostazione del disegno di legge n. 2085 appaia profondamente diversa, restando del tutto estraneo al testo del Comitato ristretto ogni fine di vera e propria promozione dell'attività di volontariato. La sua parte politica si opporrà, alla Camera dei deputati, al progetto di cui è il primo firmatario l'onorevole Bassanini. Conclude raccomandando alla Commissione un'ulteriore riflessione sulla normativa in esame.

Il presidente ELIA replica alle considerazioni del senatore Acquaviva, giudicandole espressione di un dissenso più apparente che reale sui contenuti del testo.

Mentre l'iscrizione al registro regionale costituisce una legittimazione potenziale delle organizzazioni, è la convenzione a rappresentare lo strumento concreto attraverso il quale può essere concesso un contributo pubblico. Ciò non preclude la possibilità di un finanziamento in via generale alle associazioni, ma lo scopo della normativa in corso di esame vuole essere essenzialmente quello di dettare il quadro ordinamentale di riferimento per la legislazione regionale.

Il ministro JERVOLINO RUSSO condivide le osservazioni del relatore, precisando che mentre l'iscrizione al registro consente di selezionare le organizzazioni in base all'assenza dello scopo di lucro (che costituisce l'essenza delle associazioni di volontariato), la convenzione impegna all'effettuazione di un progetto concreto in base al quale possono essere erogate le risorse finanziarie. Ulteriori forme di finanziamento vanno al di là delle finalità che stanno alla base del provvedimento e potrebbero costituire una impropria forma di indirizzo delle attività di volontariato, contrastante forse con la libertà di associazione garantita dall'articolo 18 della Costituzione.

Il senatore ACQUAVIVA ribadisce le proprie perplessità sulla filosofia complessiva del provvedimento in relazione alla sua scarsa capacità di preconstituire un progetto organico di evoluzione del sistema sociale e capace di garantire uno sviluppo ordinato delle forme di volontariato organizzato.

Il presidente ELIA dichiara quindi chiusa la discussione generale e giudica opportuno raccomandare ai Gruppi la presentazione di eventuali emendamenti non oltre la giornata di mercoledì 10 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente ELIA avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15.30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**179<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

COVI

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Vassalli ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Castiglione e Coco.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE REFERENTE****Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442)****Zito ed altri: Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste (2238)**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente il senatore CASOLI, illustrando per primo il disegno di legge di iniziativa del senatore Zito, anche da lui sottoscritto. Con esso si intende rimediare alle note difficoltà di coprire gli organici dei magistrati in talune sedi abitualmente non richieste: con tale definizione si devono intendere quelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni a norma dell'ordinamento giudiziario. Se fosse approvato tale progetto, i magistrati trasferiti, a domanda, in tali sedi godrebbero di un vantaggio economico - consistente nell'attribuzione di apposita indennità per il quadriennio di permanenza - ovvero di natura giuridica, configurabile nell'attribuzione *una tantum* di una anzianità di servizio convenzionale pari ad un biennio e comunque non superiore alla metà del servizio prestato effettivamente nell'ufficio in questione. Mentre si dichiara favorevole all'incentivo giuridico, si mostra perplesso su quello retributivo e al riguardo attende l'opinione del Governo. È invece più sensibile all'ulteriore vantaggio, riconosciuto in favore dei magistrati i quali abbiano prestato servizio in una sede «disagiata» per almeno cinque anni effettivi, consistente nel diritto alla precedenza assoluta per l'assegnazione ad altra sede.

Passa quindi alla disamina del progetto governativo, che interviene in un settore particolarmente difficile, in ragione anche di sfumate ed impalpabili tentazioni corporative che aleggiano nell'amministrazione della giustizia.

Con particolare riferimento al principio costituzionale della inamovibilità ritiene necessario affermare come la normativa del 1941 sia bisognosa di una nuova lettura, in principal modo per le mutazioni normative e politiche intervenute, come l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Si dichiara quindi favorevole al provvedimento che, con coraggio, tende ad avviare a soluzione problemi sia antichi che nuovi, come quelli legati ad una cattiva lettura del codice di rito penale, del quale non andrebbero enfatizzate inevitabili, lievi aritmie.

Con l'articolo 1 del disegno di legge n. 2442, si rivede l'intero articolo 110 dell'ordinamento giudiziario relativo all'applicazione dei magistrati prevedendo opportunamente che tale istituto non può superare la durata di un anno, non può essere rinnovato se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente e che non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato. Con l'articolo 2 si riscrive l'articolo 194, relativo ai tramutamenti successivi, fissando il principio per cui il magistrato destinato ad una sede da lui chiesta o accettata non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio. Infine con i restanti articoli 3, 4 e 5, in deroga alla normativa vigente, e limitativa, in materia di assunzione di personale, il Ministro viene autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di impiegati nei ruoli organici ed è facoltizzato, prima dell'emanazione di tali bandi, ad utilizzare gli idonei di concorsi già banditi ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della futura legge. L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

Dichiarata aperta la discussione generale, interviene il senatore DI LEMBO manifestando contrarietà al disegno di legge n. 2238, giacché non ritiene opportuno introdurre incentivi, ignoti sinora sia allo ordinamento giudiziario che in genere alla pubblica amministrazione. Ritiene foriera di pericoli la distinzione fra sedi disagiate e non, e chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità fra la previsione della permanenza minima di quattro anni nella sede dei magistrati trasferiti e la revisione annuale ad opera del Consiglio superiore delle sedi da intendere come «abituamente non richieste». È in linea di principio contrario alla interpretazione corrente della inamovibilità, quale strumento di tutela dei singoli magistrati anziché come elemento di garanzia della giustizia.

In relazione al disegno di legge governativo, rileva la mancata previsione di aumenti di organici e si dichiara favorevole a stabilire all'articolo 4 l'obbligo - anziché la facoltà - per il Ministro di utilizzare le graduatorie già formate. Esprime inoltre un avviso favorevole circa le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

Il senatore FILETTI dichiara come, alla luce della preoccupante situazione per la collettività e le istituzioni, la sua parte politica, pur di

opposizione, sia disponibile a sostenere l'impegno del Governo concretizzantesi nel disegno di legge n. 2442. Ritiene infatti che l'articolo 1 di tale proposta non attenti al principio costituzionale dell'inamovibilità e si dichiara anche favorevole alle norme sul reclutamento di personale ausiliario (non escludendo al limite l'ipotesi di appaltare a privati determinati compiti, come la dattiloscrittura delle sentenze). In relazione infine al disegno di legge del senatore Zito, si dichiara disponibile al riconoscimento di una maggiorazione dell'anzianità di servizio e mostra interesse alla previsione del diritto alla precedenza assoluta dopo cinque anni effettivi di servizio in una sede «disagiata», ma si associa alle perplessità già da più parti espresse di fronte all'incentivo economico.

Il senatore BATTELLO, di fronte al progetto governativo che appare come uno stralcio da un più ampio disegno riformatore, non nasconde il senso di sfiducia circa l'effettiva capacità del Governo di far fronte ad una crisi vieppiù ineludibile. Preoccupato dello stato di disagio degli operatori nel settore, pur non condividendo certi atteggiamenti, come l'esortazione alle dimissioni in massa dalla magistratura, ritiene decisivi, sotto ogni punto di vista, gli spazi operativi che lo schema di legge finanziaria 1991 lascia aperti.

Dopo aver richiamato il senso complessivo del messaggio di luglio del Capo dello Stato, prosegue nel suo intervento lamentando l'ambiguità di fondo presente sia nel progetto del ministro Vassalli che in quello, di più limitato oggetto, di iniziativa parlamentare. Mancano infatti indicazioni chiare circa il problema delle dotazioni organiche; in proposito chiede espressamente al rappresentante del Governo se ritenga necessari incrementi di organico ed attraverso quali procedure, ordinarie o straordinarie, intenda eventualmente realizzarli. Esprime comunque un giudizio negativo per il modo episodico in cui tale questione è stata affrontata negli ultimi venti mesi.

In relazione poi alla ipotizzata nuova disciplina dell'applicazione dei magistrati nota con disfavore come, pur non essendo mutati i presupposti di fatto, si intenda intervenire a così poca distanza dalla legge n. 58 del febbraio dello scorso anno che già aveva sostituito integralmente l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario. Nel merito di tale articolo è altresì molto perplesso per la soppressione del parere del consiglio giudiziario, mentre dichiara di non comprendere, al comma 3, il significato della previsione per cui l'applicazione dovrebbe essere disposta «con preferenza» per il distretto più vicino.

Non ha invece nulla da obiettare all'articolo 2 sui tramutamenti successivi ed è favorevole all'articolo 4, concernente la facoltà del Ministro di utilizzare gli idonei dei concorsi già banditi.

Conclude, con riferimento al disegno di legge n. 2238, dicendosi consapevole degli obiettivi perseguiti con gli incentivi, ma fortemente perplesso, se non addirittura contrario a benefici meramente economici, per ragioni in primo luogo etico-culturali, legate alla natura di una funzione essenziale dello Stato come l'esercizio della giurisdizione.

Prende successivamente la parola il senatore PINTO, il quale si sofferma anzitutto sull'esigenza di una pronta approvazione del disegno

di legge n. 2442, facendo presente che prossimamente sarà presentato dal Gruppo democratico cristiano un altro provvedimento in materia di trasferimento dei magistrati, che si augura possa essere quanto prima assegnato alla Commissione.

Quanto alle osservazioni del senatore Battello, ritiene che sia inesatto ravvisare una ambiguità del disegno di legge governativo, mentre sussiste effettivamente la necessità di una verifica pratica dell'impatto positivo sperato per alcuni provvedimenti di grande importanza, come l'istituzione del giudice di pace e la riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie (nella quale tuttavia non può nutrire troppa fiducia vista l'esperienza non del tutto positiva dell'attuazione della legge sulle preture circondariali).

Con riferimento al disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Zito, pone in guardia dal pericolo che vengano incluse fra le sedi disagiate anche quelle che lo sono solo geograficamente, e non per la presenza di particolari fattori di rischio personale. Inoltre la previsione di incentivi economici desta, come anche il relatore ha sottolineato, notevole perplessità; viceversa si può convenire sui benefici previsti in tema di anzianità di servizio.

Per quanto concerne il disegno di legge governativo, pur condividendone gli aspetti generali, nutre qualche dubbio circa la possibilità di disporre l'applicazione con decreto del Presidente della corte d'appello - senza acquisire il parere del consiglio giudiziario - e sulla fissazione della durata massima di un anno: occorrerebbe a suo avviso consentire, in casi eccezionali, di prolungare l'applicazione per un periodo equivalente.

Infine anche la clausola relativa alla permanenza di almeno quattro anni nella sede prescelta, senz'altro opportuna, rischia di essere in parte svuotata di contenuto, nella prassi futura, dalla facoltà di derogarvi prevista per motivi di salute o ragioni di servizio.

Il senatore ACONE, premesso che la sfida della criminalità organizzata alle istituzioni comporta la necessità di adottare provvedimenti adeguati, sottolinea come il disegno di legge di iniziativa parlamentare, indubbiamente più rudimentale nella struttura normativa rispetto a quello governativo, rischi di dar luogo, attraverso l'attribuzione di incentivi, che hanno inevitabilmente una portata economica, a delle disparità di trattamento all'interno del personale statale, per le quali occorre verificare se sussista una piena giustificazione.

In realtà il problema da affrontare è quello di una applicazione astratta e massimalista dell'articolo 25 della Costituzione, dalla quale discende oggi la praticabilità del ricorso al solo istituto della applicazione temporanea dei magistrati per far fronte alle carenze degli organici in alcune sedi giudiziarie.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, con la quale si stabilisce una permanenza minima di quattro anni dei magistrati nelle sedi prescelte, si tratta di un'opzione legislativa anch'essa ragionevole e rispettosa dei principi.

Un significativo passo in avanti si è poi fatto per quanto concerne il reclutamento del personale ausiliario attraverso le disposizioni degli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 2442, che dovrebbe dunque essere

approvato sollecitamente, risultandone di conseguenza assorbito, almeno in gran parte, il disegno di legge n. 2238.

Il senatore ONORATO, premesso un giudizio generale di insufficienza riguardo ai provvedimenti recati dai disegni di legge in titolo, giudizio che gli sembra largamente condiviso, fa presente che in ogni caso il mero potenziamento degli apparati repressivi non può servire a rimuovere fenomeni di criminalità organizzata che hanno carattere ormai strutturale, e che affondano le loro radici nell'intreccio tra affari e politica.

Sarebbe anche opportuno che il ministro Vassalli facesse conoscere il proprio avviso in ordine agli incentivi proposti con il disegno di legge di iniziativa parlamentare: gli risulta infatti che analoghe provvidenze fossero state previste in sede di redazione del disegno di legge governativo, e poi espunte dal testo per le resistenze del Ministero del tesoro e di quello della funzione pubblica.

Quanto al limitatissimo rimedio introdotto con la modifica delle norme in materia di applicazione dei magistrati, sono a suo avviso da evitare atteggiamenti trionfalistici; semmai occorre preoccuparsi di non licenziare una normativa che possa dar luogo a censure di legittimità costituzionale, sia sotto il profilo della durata dell'applicazione, sia sotto quello della mancata previsione del consenso del magistrato da applicare nonché del parere del consiglio giudiziario.

Ritiene infine condivisibili le disposizioni in ordine alle procedure di reclutamento del personale amministrativo.

La seduta è quindi sospesa per dar modo ai componenti la Commissione di prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 15,45.*

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione del parere contrario sul disegno di legge n. 2238 da parte della Commissione bilancio. Informa altresì dell'avvenuta presentazione, in data odierna, da parte del Gruppo democratico cristiano di un disegno di legge strettamente connesso alla materia in discussione, che sarà quanto prima assegnato alla Commissione. Propone pertanto di non proseguire oltre nella discussione generale in attesa di conoscere il contenuto di tale provvedimento.

Il ministro VASSALLI chiede di intervenire per offrire alcuni chiarimenti. In relazione agli incentivi di natura economica di cui alla proposta del senatore Zito rammenta come nel 1979, e ancora nel 1988, il Consiglio superiore della magistratura avesse già suggerito l'introduzione di misure sostanzialmente analoghe. Si tratta dunque di una questione posta all'attenzione del Governo da lungo tempo. Rammenta altresì come analoghi provvedimenti, ipotizzati all'interno dello schema di quello che sarebbe divenuto il disegno di legge n. 2442, abbiano incontrato l'opposizione di esponenti dell'Esecutivo, in particolare del Ministro del tesoro, e siano stati alla fine espunti dal testo presentato al Senato.

Per quanto attiene, invece, agli incentivi «di carriera» lo schema di disegno di legge in questione non proponeva alcunchè, anche al fine di non suscitare il sospetto di una volontà di interferire con le attribuzioni dell'organo di autogoverno della magistratura. Fa comunque presente alla Commissione di avere scritto alcuni giorni fa al vice presidente del C.S.M. per acquisire - benchè ciò non sia formalmente richiesto dalla legge - il parere anche sul progetto del senatore Zito.

Da ultimo, con riferimento ad una osservazione del senatore Pinto, dichiara la propria disponibilità a riformulare il testo proposto per l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, nel senso che il trasferimento del magistrato non possa aver luogo prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute, o anche per ragioni di servizio, ma in quest'ultimo caso solo dopo una permanenza almeno biennale nella sede di provenienza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

75<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq (2444), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame)

Il relatore ORLANDO, premesso che il dibattito in programma per domani alla presenza del Ministro degli affari esteri sulla situazione nel Golfo Persico lo esime dal collocare il provvedimento in esame nel contesto della crisi sui cui aspetti la Commissione avrà modo di discutere ampiamente, dichiara di volersi soffermare esclusivamente sul merito del decreto-legge che mira a congelare i beni iracheni a seguito della dichiarazione della CEE del 4 agosto scorso e delle misure concordate sempre in sede comunitaria tra cui figurava, infatti, l'adozione di un simile provvedimento.

Nel ricordare che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la legge di conversione, il relatore invita la Commissione ad esprimersi a sua volta favorevolmente sul disegno di legge.

Prende la parola il sottosegretario VITALONE il quale, dopo aver dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore su una iniziativa che si inserisce nel quadro delle misure riguardanti il Golfo Persico che vengono via via sottoposte al Parlamento, coglie l'occasione per fornire alla Commissione notizie aggiornate sulla situazione delle Ambasciate in Kuwait. Per quanto riguarda, in particolare, la nostra Ambasciata il Sottosegretario ricorda che dopo la scadenza del *diktat* iracheno per la chiusura, nella nostra Cancelleria sono rimasti l'Ambasciatore e il Primo Segretario che si sono visti

interrompere l'erogazione di acqua e di elettricità fin dai primi giorni successivi al 24 agosto. Funziona ancora abbastanza il telefono per le chiamate urbane in modo da consentire i contatti con la comunità italiana mentre i collegamenti con il Ministero sono assicurati da una radio alimentata da generatore e, almeno fino al 25 settembre, sono stati consentiti l'accesso e l'uscita dall'Ambasciata ad un contrattista locale che provvedeva all'acquisto dei generi di prima necessità. Da quella data soldati iracheni hanno bloccato l'ingresso impedendo a chiunque di avvicinarsi mentre, nel corso della notte, vengono regolarmente sparati colpi di arma da fuoco probabilmente a carattere intimidatorio. Le scorte ancora disponibili ed in particolare quelle di acqua e di carburante sono pressochè esaurite nè possono in alcun modo essere reintegrate e, pertanto, il rappresentante del Governo dichiara che la situazione viene ormai giudicata terminale per cui nelle prossime ore si provvederà ad assumere decisioni naturalmente dopo aver consultato i *partners* europei.

Il sottosegretario Vitalone fornisce poi ulteriori informazioni per quanto concerne i rappresentanti dei Paesi comunitari ancora sul posto e sulle Cancellerie che sono state abbandonate precisando che quei rappresentanti che hanno lasciato le loro ambasciate dopo l'*ultimatum* iracheno e che si trovano attualmente a Bagdad sono considerati privi di qualsiasi immunità diplomatica e trattati come comuni cittadini.

Prende la parola il senatore SERRI che preannuncia il voto favorevole dei senatori comunisti motivato dalla considerazione che tutti gli atti volti a premere in favore di una soluzione politica della crisi del Golfo sono pienamente condivisibili e chiede, al tempo stesso, che il Governo informi regolarmente il Parlamento sulle eventuali deroghe disposte a norma dell'articolo 4 del decreto-legge.

L'oratore coglie poi l'occasione delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo per esprimere la solidarietà dei senatori comunisti ai diplomatici e per dichiarare che, se è vero che ci si appresta a prendere provvedimenti, se ne può comprendere la necessità ma che ciò non modifica in niente la linea del suo Gruppo che è convinto che occorra cercare con la massima decisione una soluzione politica.

Replica brevemente il sottosegretario VITALONE il quale ringrazia il senatore Serri per la solidarietà espressa e fornisce informazioni in ordine all'unica deroga disposta a tutt'oggi e a quelle in corso di esame presso il Consiglio dei ministri.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Orlando di riferire favorevolmente all'Assemblea e di chiedere a quest'ultima l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale nella seduta pomeridiana di oggi.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**276<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Susi.**La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto delegato concernente «Riordinamento della disciplina doganale relativa ai magazzini generali contenuta nel regolamento approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 5 della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 (Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il relatore DE CINQUE ricorda come nella precedente seduta egli si sia pronunciato per l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni sullo schema di decreto in titolo; in tal senso, presenta uno schema di parere in cui si rileva che il decreto in questione rispetta i principi ed i criteri direttivi dettati dall'articolo 5 della legge delegante, completando una disciplina organica per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, in armonia con la normativa comunitaria.

La Commissione dà quindi mandato al relatore De Cinque di stendere un parere al Ministro delle finanze secondo lo schema proposto dal relatore stesso.

**Schema di decreto delegato concernente «Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 4 della legge delega 10 ottobre 1989, n. 349 (Parere al Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il relatore DE CINQUE ricorda come nella precedente seduta egli si sia pronunciato per l'espressione di un parere favorevole senza osservazioni sullo schema di decreto in titolo: in tal senso, presenta uno schema di parere in cui si rileva che il progetto di decreto delegato rispetta i principi ed i criteri direttivi dettati dall'articolo 4 della legge delegante e, pur osservando che le norme di cui all'articolo 4, comma 5 e 7 del decreto, non sembrano letteralmente ricomprese nella norma delegante stessa, esse debbono ritenersi oggettivamente connesse ed inscindibili.

La Commissione dà quindi mandato al relatore De Cinque di stendere un parere al Ministro delle finanze secondo lo schema proposto dal relatore stesso.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)**

**Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88)**

**Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Interviene in sede di replica il sottosegretario SUSI.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione storica e normativa del problema della finanza locale ed aver ricordato le conseguenze della creazione di un sistema di finanza sostanzialmente derivata, l'oratore sottolinea come sia oramai acquisita la necessità di arricchire l'autonomia dei governi locali anche sul fronte delle entrate, predisponendo per essi un'area impositiva che comporti, insieme alle scelte sulle spese, anche quelle sul reperimento degli strumenti finanziari per farvi fronte.

Il Sottosegretario ricorda poi come con i provvedimenti in esame il Parlamento intenda delegare al Governo l'emanazione di disposizioni organiche concernenti l'autonomia impositiva dei comuni, secondo un sistema che si articola nella istituzione dell'imposta comunale immobiliare (ICI), nella revisione del sistema di tassazione locale, correlato ai servizi resi dal comune, e nella revisione ed armonizzazione di alcuni tributi locali che la riforma tributaria aveva mantenuto in vita.

L'oratore passa quindi ad illustrare brevemente la disciplina dell'ICI, sottolineando come la sua introduzione, oltre a dare una risposta significativa alle istanze autonomistiche locali, vuole rappresentare un consistente riordino della fiscalità immobiliare, compatibilmente con le esigenze del bilancio dello Stato.

Va sottolineato inoltre che questo prelievo, facente carico al possessore del fabbricato o dell'area fabbricabile, assume come base imponibile il valore dei fabbricati che è stato determinato catastalmente nella recente revisione generale e che è servito quale base per la quantificazione dei nuovi redditi catastali; ciò rappresenta, senz'altro, una essenziale semplificazione del sistema, essendo impensabile una gestione dell'imposta che fosse ancorata ai valori venali in comune commercio. Per le aree fabbricabili, manifestandosi inattuabile qualsiasi sistema di automatismi, non si è potuto che far riferimento al loro valore di mercato.

Peraltro - continua il Sottosegretario - il potere impositivo del comune è stato ampiamente salvaguardato sia sul versante normativo, attraverso la scelta dell'aliquota applicabile nell'ambito dei limiti minimo e massimo previsti, sia sotto l'aspetto gestionale, essendo rimessa all'ente locale l'attività di accertamento e riscossione.

L'oratore passa poi ad esaminare l'articolo 2 del nuovo testo concernente l'ISCOM: al riguardo, va rilevato che l'originario disegno di assorbire in questa imposta l'ICIAP e la tassa sullo smaltimento dei rifiuti è stato poi modificato - durante i lavori parlamentari - nel senso di ancorarla soltanto ai servizi resi agli insediamenti produttivi, individuando quindi i soggetti passivi nei soli esercenti le imprese, arti e professioni e non più in tutti i cittadini indistintamente; conseguentemente è stata prevista la sopravvivenza della tassa di smaltimento e l'assorbimento nella nuova forma di tassazione della sola ICIAP, nonché di taluni tributi minori per la parte gravante direttamente sull'insediamento produttivo.

Il Sottosegretario sottolinea successivamente come una delle maggiori questioni rimaste da risolvere sia quella relativa all'entrata in vigore dell'ICI, che nel nuovo testo della Sottocommissione era stata fissata al 1° gennaio 1992. L'intendimento del Governo è quello di venire incontro alla preoccupazione, da più parti manifestata, di non incidere in modo eccessivo sulla fiscalità immobiliare nel suo complesso, senza però determinare inutili rinvii nell'entrata in vigore di quella che può considerarsi la parte centrale della nuova autonomia impositiva degli enti locali. In questo senso la soluzione che il Governo intende proporre è quella di differire al 1° gennaio 1992 l'effetto della nuova revisione degli estimi del catasto edilizio urbano ai fini della nuova determinazione dei redditi. In tal modo, per le imposte sui redditi dovute per l'anno 1991 continueranno ad applicarsi le rendite attualmente vigenti, moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento già stabiliti per l'anno 1990. Le nuove rendite, verranno invece prese in considerazione, dal 1° luglio 1991, per l'applicazione del meccanismo automatico di determinazione dei valori degli immobili, ai fini delle imposte di registro e di quelle sulle successioni e donazioni.

Venendo dunque al problema dell'entrata in vigore dell'ICI, la cui base imponibile è costituita dai valori posti a base delle nuove rendite

catastali determinate a seguito della revisione degli estimi, il Sottosegretario sottolinea come l'intendimento del Governo sia quello di prevederla a partire dal 1° luglio 1991, avvalendosi proprio degli estimi del catasto edilizio urbano dei quali è prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 1991. Un aspetto consequenziale di questa decisione - continua l'oratore - è che il primo periodo di imposta dell'ICI avrà una durata semestrale, che il versamento del tributo dovrà cadere tra il 1° luglio e il 31 dicembre e che quindi sarà dimezzato l'onere a carico dei contribuenti rispetto ad un'ipotesi di applicazione annuale dell'imposta. Con l'entrata in vigore dell'ICI verrà meno invece l'INVIM, tranne alcune precise eccezioni che si rendono necessarie per esigenze contabili ed equitative.

In conclusione, il Sottosegretario afferma che la soluzione prospettata dal Governo non è rinunciataria rispetto al riconoscimento dell'autonomia impositiva, così come potrebbero apparire i rinvii puri e semplici ed evita al contempo l'accentuarsi di una rilevante pressione fiscale nell'arco dell'anno 1991; i trasferimenti e le modalità di erogazione degli stessi nel corso del 1991 consentiranno ai comuni di sopperire alle loro esigenze di bilancio relative al primo semestre. Il rappresentante del Governo si riserva, infine, di presentare alcuni emendamenti che recepiscono le proposte da lui formulate.

*(La seduta sospesa alle ore 16,25 è ripresa alle ore 17,25).*

Il Presidente BERLANDA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1 del testo unificato predisposto dall'apposita Sottocommissione ed assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Il senatore FAVILLA illustra tre emendamenti (strettamente collegati tra loro) intesi ad escludere dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili le aree fabbricabili, il cui valore risulta di difficile definizione, e il cui assoggettamento appare di dubbia equità impositiva essendo collegata, in qualche modo, alle variazioni di destinazione dei piani regolatori. Il primo emendamento (1.1.a), sopprime, al comma 1, lettera a), le parole «e delle aree fabbricabili»; il secondo (1.1.b), sopprime, integralmente al comma 1, lettera a), punto 3, la sub lettera b), mentre il terzo emendamento (1.1.c) sopprime al comma 1, lettera b), le parole «dei redditi dominicali dei terreni con destinazione edificatoria e».

Il senatore DE CINQUE illustra, quindi l'emendamento 1.2 che modificando il comma 1, lettera a), è volto a prevedere l'applicazione dell'ICI, relativamente ai fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita, purchè non diversamente utilizzati, a decorrere dal terzo anno successivo a quello della ultimazione dei lavori. L'oratore illustra poi l'emendamento 1.3 volto ad individuare una migliore formulazione tecnica del comma 1, lettera a), punto 3, sub lettera a).

Prende quindi la parola il senatore BERTOLDI, il quale illustra l'emendamento 1.3.a che, modificando il comma 1, lettera a), n. 3, sub

lettera a), intende ridurre l'impatto della nuova imposta abbassando progressivamente il saggio di capitalizzazione della base imponibile.

Il senatore BEORCHIA illustra l'emendamento 1.4 che, modificando il comma 1, lettera a), n. 4 prevede una riduzione della forbice delle aliquote dell'ICI, portandola ad una misura compresa tra il 2 ed il 4 per mille. Tale emendamento risponde alla preoccupazione di evitare un impatto traumatico della nuova imposta nel contesto della fiscalità immobiliare.

Il senatore DE CINQUE illustra quindi l'emendamento 1.5 che modifica, migliorandone la formulazione tecnica, il comma 1, lettera a), punto 4, in particolare prevedendo la sostituzione delle parole «per straordinarie esigenze di bilancio» con le altre «in caso di delibera del piano di risanamento finanziario» che - ad avviso del presentatore - consentono di individuare un atto amministrativo specifico e non genericamente lasciato alla discrezionalità dell'Amministrazione locale.

Il senatore GAROFALO dà quindi conto di un emendamento (1.5.a), che al comma 1, lettera a), n. 4, sopprime le parole «ovvero dell'1 per mille per straordinarie esigenze di bilancio», al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità che ai comuni deriverebbe da una formulazione estremamente generica.

Il senatore FAVILLA illustra poi l'emendamento 1.6 che, modificando il comma 1, lettera a), punto 6, sub lettera a), intende prevedere, per gli enti locali, l'esenzione dalla nuova imposta limitatamente ai beni immobili ubicati nel territorio di rispettiva competenza e destinati ai compiti istituzionali dell'ente.

Il senatore DE CINQUE dà conto dell'emendamento 1.7 che aggiungendo un periodo al comma 1, lettera a), n. 6, sub lettera f), intende prevedere l'esenzione dall'ICI degli immobili di interesse storico-artistico individuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 512.

Il senatore BRINA illustra quindi gli emendamenti 1.7.a (soppressivo delle sub lettere a) e b) del comma 1, lettera a), n. 7) e 1.11.a (modificativo del comma 1, lettera b)) sottolineando la loro stretta connessione; infatti mentre il primo emendamento sopprime la riduzione del 20 per cento dell'imposta, il secondo compensa tale soppressione prevedendo un aumento della misura della detrazione d'imposta prevista, ai fini IRPEF, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Il senatore DE CINQUE dà conto dell'emendamento 1.8, aggiuntivo di un'ulteriore sub-lettera a-bis), dopo la sub-lettera a) del comma 1, lettera a), n. 7, inteso ad estendere la riduzione del 20 per cento dell'imposta agli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Egli afferma che dopo un più attento esame, tale emendamento impone il ritiro dell'emendamento 1.7 da lui precedentemente illustrato.

Il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 1.9, aggiuntivo di un ulteriore punto, dopo il punto 7, lettera a), comma 1 ed inteso a prevedere una riduzione di imposta del 50 per cento per gli immobili in precarie condizioni di conservazione, dichiarati inagibili od inabitabili, che non vengono di fatto utilizzati.

Il senatore BERTOLDI dà quindi conto di due emendamenti: il primo (1.9.a), aggiuntivo di un ulteriore punto, dopo il punto 7, lettera a), comma 1 è dello stesso tenore dell'emendamento 1.9 del senatore Favilla; mentre il secondo (1.9.b), aggiungendo un ulteriore punto al punto 7, lettera a), comma 1, prevede l'applicazione della riduzione di imposta del 50 per cento anche agli immobili affittati ad equo canone. In effetti - continua l'oratore - la revisione degli estimi catastali non tiene conto della disciplina sull'equo canone e, pertanto, le nuove rendite catastali risultano spesso più alte dei canoni stabiliti dalla legge. In ogni caso, la verifica della corretta applicazione dei benefici previsti dagli emendamenti ora illustrati, va affidata alla responsabilità dei comuni stessi.

Il senatore TRIGLIA dà quindi conto di due emendamenti, dei quali, il primo (1.10) nel sostituire il punto 8, comma 1, stabilisce che l'accertamento e la riscossione dell'imposta avvenga a cura del comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, secondo specifiche modalità che consentono la verifica, a livello di amministrazione centrale, dei comportamenti degli amministratori locali in sede di applicazione della nuova imposta. Il secondo emendamento, invece, (1.13) sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 prevedendo la possibilità di mettere a disposizione dei comuni le informazioni contenute nelle banche dati relative al Catasto, compatibilmente con la loro progressiva realizzazione.

Il senatore DE CINQUE illustra gli emendamenti 1.11, 1.14 e 1.15. Il primo, nel modificare il punto 8, lettera a), comma 1, introduce la possibilità per i comuni di avvalersi, in sede di accertamento, anche del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria; il secondo, modificando il comma 3, introduce una migliore formulazione tecnica delle disposizioni ivi contenute, mentre il terzo, aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 1, prevede delle agevolazioni per la costruzione di immobili destinati alla locazione ad uso abitativo, limitatamente al periodo di effettiva locazione.

Il senatore BEORCHIA illustra quindi l'emendamento 1.16, soppressivo, in entrambi i periodi della lettera f), comma 1, delle parole «del 50 per cento».

Il sottosegretario SUSI illustra quindi due emendamenti. Il primo (1.12), sostituendo la lettera c) del comma 1, prevede la soppressione dal 1° luglio 1991 dell'INVIM, prevedendone, peraltro, il mantenimento in alcune ipotesi particolari e secondo specifiche modalità. Il secondo (5.1), pur riferendosi all'articolo 5, di cui modifica il comma 1, risulta - ad avviso del Sottosegretario - strettamente connesso con l'articolo 1,

istitutivo dell'ICI, in quanto ne prevede l'entrata in vigore (fissata per il 1° luglio 1991) e le disposizioni applicative.

Interviene quindi il senatore GAROFALO il quale afferma come la Commissione debba esprimersi pregiudizialmente proprio sulla data di entrata in vigore dell'ICI prima di procedere nell'ulteriore esame del provvedimento. Peraltro, si dichiara contrario all'ipotesi, prospettata dal Governo, di entrata in vigore di tale imposta il 1° luglio 1991 in quanto ciò comporterebbe grosse difficoltà applicative. I provvedimenti in esame dovrebbero tendere a restituire autonomia impositiva agli enti locali e non dovrebbero essere finalizzati alla soluzione dei problemi contingenti del bilancio dello Stato. Dichiara, pertanto, di essere favorevole all'entrata in vigore dell'ICI, il 1 gennaio 1992.

Il senatore FAVILLA concorda sul fatto che sarebbe stato assai opportuno scindere il problema della finanza locale dalla manovra di politica economica per il prossimo anno. Ritiene, peraltro, che se il Governo è favorevole ad anticipare l'entrata in vigore dell'ICI, evidentemente avrà acquisito tutti gli elementi per effettuare tale valutazione; restano, tuttavia, alcune perplessità sulle quali sarebbe opportuno effettuare un più approfondito esame.

Interviene quindi il senatore BERTOLDI il quale dichiara di poter individuare una contraddizione nell'operato del Governo: infatti, mentre ai fini dell'applicazione della nuova imposta si fa riferimento alle nuove rendite derivanti dalla revisione degli estimi catastali, ai fini IRPEF sui fabbricati per il primo semestre 1991 continuano ad applicarsi le vecchie rendite rivalutate. In effetti, si potrebbe ottenere lo stesso risultato finale, in termini di gettito, applicando l'IRPEF sulle nuove rendite, senza anticipare l'entrata in vigore dell'ICI. Peraltro - conclude l'oratore - se è vero che è stata portata a termine la revisione degli estimi, manca tuttavia la fase del classamento, il che, tra l'altro, potrebbe dar adito ad un notevole contenzioso in futuro.

Interviene quindi il senatore TRIGLIA, il quale sottolinea come ancora una volta sia stata usata una singolare severità nei confronti degli enti locali: in effetti non siamo di fronte ad una manovra di autonomia impositiva, ma ad una misura straordinaria imposta ai comuni, senza una reale motivazione, se non quella derivante dalle necessità di «cassa». Peraltro, l'anticipo dell'entrata in vigore dell'ICI produrrà tali effetti di cassa solo a partire dai mesi di novembre e, inoltre, se il sistema di riscossione sarà quello della autotassazione, potranno prodursi risultati assai sconcertanti nella fase applicativa della nuova imposta. In conclusione, egli afferma che, se il problema è quello di produrre effetti in termini di cassa, meglio sarebbe ottenere tale risultato attraverso misure alternative.

*(La seduta sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 19,50).*

Ha la parola il senatore FAVILLA, il quale dichiara di aver simulato alcune ipotesi di incidenza fiscale dell'ICI sui contribuenti proprietari

della prima casa. L'ipotesi da lui presa in considerazione dà per scontata l'entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 delle nuove rendite catastali che avranno effetti sui redditi dei fabbricati sia ai fini IRPEF che a quelli ILOR, aumentando ovviamente il carico fiscale dei proprietari degli immobili. Il risultato delle simulazioni da lui effettuate in relazione alle varie tipologie di alloggi, alla ubicazione di questi nei vari comuni (piccoli, medi e grandi) all'aliquota minima e massima dell'ICI, portano alla conclusione che in determinate situazioni l'applicazione della nuova imposta potrà comportare un beneficio per il contribuente od un minimo aggravio fiscale soprattutto per i fabbricati di categoria A/2, A/3 e A/4.

Dopo brevi interventi dei senatori Triglia, Marniga e del presidente BERLANDA, quest'ultimo propone quale termine ultimo per la presentazione di eventuali emendamenti agli altri articoli del testo unificato quello di mercoledì 10 ottobre alle ore 12. Invita peraltro il Governo a presentare, entro martedì 9 ottobre, alle ore 18, due diverse ipotesi di emendamenti all'articolo 8 che implichino, rispettivamente, la decorrenza dell'ICI al 1° luglio 1991 ed al 1° gennaio 1992, nonché la norma di copertura dell'intero provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**196<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Intervengono il ministro dei trasporti Bernini ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Nepi.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**INTERROGAZIONI**

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione n. 3-00640 del senatore Bernardi, ricordando come il blocco del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di autotrasporto merci è stato prorogato, su richiesta delle associazioni di categoria, in un primo tempo fino al 31 ottobre 1989 e quindi fino al 30 aprile 1990. Nelle more è stato istituito l'osservatorio sul mercato dell'autotrasporto con compiti di ricerca statistica, nonché di consultazione e supporto del Ministro nell'adozione delle decisioni che richiederà la scadenza del 1992. Fa altresì presente che in data 19 aprile 1990 sono stati siglati due protocolli di intesa tra il Governo e le associazioni di categoria degli autotrasportatori, convenendo le parti sulla proroga di ulteriori sei mesi del blocco delle autorizzazioni in attesa dei risultati delle indagini dell'osservatorio con riferimento al rapporto tra domanda e offerta di autotrasporto. Dopo aver affermato che l'osservatorio sta già esaminando i dati statistici in suo possesso, sottolinea infine come il Governo abbia presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge contenente norme per promuovere l'associazionismo tra le imprese di autotrasporto e per agevolare l'esodo dal settore delle imprese mono-veicolari.

Il presidente BERNARDI si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, prospettando l'opportunità che il Governo riferisca in Commissione prima del 31 ottobre prossimo venturo (data di scadenza del blocco) sui risultati degli studi dell'osservatorio e sottolineando come il regime di blocco diventi sempre più anacronistico con riferimento anche alla continua riduzione della quota del vettore italiano sui trasporti internazionali da e per l'Italia.

Il sottosegretario NEPI dichiara che si farà carico di rappresentare presso il Governo le esigenze prospettate dal Presidente. Risponde poi alla interrogazione n. 3-01017 del presidente Bernardi, comunicando che, per quanto riguarda le operazioni di trasferimenti dei titoli autorizzativi per l'autotrasporto merci svolte presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile, risultano effettuati negli anni 1987, 1988 e 1989 rispettivamente 3.247, 6.010 e 7.871 trasferimenti di autorizzazioni tra imprese diverse. Il Sottosegretario, con riferimento al secondo quesito posto nell'interrogazione, dichiara che l'amministrazione è impossibilitata a verificare per il periodo passato il numero di semirimorchi utilizzati in Italia e immatricolati all'estero; afferma comunque che il fenomeno non dovrebbe più verificarsi per il futuro a seguito del decreto ministeriale 19 aprile 1990, che consente il superamento del rapporto di 1 a 5 tra veicoli trattore e rimorchi per quanto riguarda i trasporti internazionali, combinati, eccezionali e di *containers*.

Il presidente BERNARDI osserva come non sia compatibile un regime di blocco delle autorizzazioni con una vivacità del mercato dell'autotrasporto testimoniata da oltre 17.000 trasferimenti di autorizzazioni tra il 1987 e il 1989, per i quali si parla di prezzi oscillanti tra i 20 e i 30 milioni. Esprime pertanto l'auspicio che non si prolunghi ulteriormente un ingessamento del settore.

Il sottosegretario NEPI risponde all'interrogazione n. 3-01337 del presidente Bernardi ricordando che il vigente regime di blocco delle autorizzazioni non consente il rilascio di nuovi titoli autorizzativi per il trasporto di quei rifiuti cui è fatto riferimento nell'interrogazione. Afferma comunque che il Ministero dei trasporti è orientato per una definizione del problema oggetto dell'interrogazione, che postula in ogni caso l'emanazione di un apposito decreto ministeriale con il quale si autorizzi il trasporto di cui trattasi, previo parere del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Comunica infine che la questione sarà presto portata all'esame dell'osservatorio.

Il presidente BERNARDI auspica che il problema possa quindi essere risolto senza ulteriori ritardi.

*IN SEDE REFERENTE*

**Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)**

**ROSSI ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)**

**ANDÒ ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311)**

**VISCA: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (2340)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 17 luglio.

Il presidente BERNARDI avverte che il comitato ristretto ha concluso i propri lavori esaminando alcuni emendamenti riferiti al testo del Governo, prescelto quale testo base. Comunica altresì che sono stati presentati ulteriori emendamenti, che saranno esaminati direttamente dalla Commissione.

Dopo aver fatto presente che il Ministro potrà intervenire solo nella seduta pomeridiana di oggi, in quanto impegnato presso l'altro ramo del Parlamento per la discussione del disegno di legge sui trasporti collegato alla finanziaria, invita i commissari ad utilizzare il più proficuamente possibile i tempi a disposizione per l'esame della riforma dell'Ente Ferrovie dello Stato, al fine di poter riferire tempestivamente all'Assemblea.

Al riguardo interviene il senatore LOTTI, sottolineando che si è ancora lontani dalla formulazione di un testo unitario e che le continue modifiche agli emendamenti del relatore, nonché l'assurda scelta della maggioranza di operare con novelle alla legge n. 210 del 1985 rendono assai complessa la discussione del provvedimento.

Il presidente BERNARDI precisa che non è suo intendimento strozzare i tempi del dibattito, conformemente ad una tradizione che ha visto la Commissione lavorare sempre intensamente su argomenti di notevole rilievo.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 del testo del Governo, composto di un solo comma.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 1.1, volto a specificare che all'Ente non compete solo l'esercizio ferroviario, bensì anche il sistema logistico ad esso afferente. Precisa quindi, su richiesta del relatore, che con l'emendamento viene in sostanza recuperato un principio già dichiarato nell'ambito dell'articolo 2.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il relatore REZZONICO illustra l'emendamento 1.2, volto a sopprimere il riferimento all'articolo 2093 del codice civile, non più necessario dal momento che si trasforma l'ente ferroviario in un ente pubblico economico.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.3, di carattere formale, volto a precisare che il potere di vigilanza richiamato al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1985 è disciplinato nel successivo articolo 3.

Anche tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto, con il parere favorevole del Governo.

Il RELATORE illustra l'emendamento 1.4, con il quale si precisa che l'ente succede in tutti i rapporti di cui era titolare l'azienda autonoma, sostituendo quindi il concetto di titolarità all'originario concetto di pertinenza.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

Prima di passare alla votazione sull'articolo 1 nel testo emendato, il RELATORE propone che, come coordinamento, gli emendamenti accolti assumano la veste di un unico emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 1 del disegno di legge n. 2344, riformulando i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1985.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

È quindi posto ai voti ed accolto l'articolo 1 nel testo così emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**197<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BERNARDI**

*indi del Vice Presidente*

**MARIOTTI**

*Intervengono il ministro dei trasporti Bernini e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Nepi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)**

**Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)**

**Andò ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'ente «Ferrovie dello Stato» (2311)**

**Visca: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato (2340)**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 2 del testo del Governo.

Il relatore, senatore REZZONICO, illustra l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'intero articolo, volto prevalentemente a semplificare l'articolo 2 della legge n. 210, spostando tutto il tema delle società al successivo articolo 2-bis; l'emendamento prevede altresì che l'ente svolga anche attività di cabotaggio.

Il senatore LOTTI illustra il subemendamento 2.1/1 all'emendamento del relatore, il quale intende precisare che l'ente deve collaborare anche con organismi comunitari preposti alla ricerca, anziché con i soli enti statali.

Su tale subemendamento il sottosegretario NEPI si rimette al relatore che si esprime in senso favorevole.

Il subemendamento è quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.1, nel testo così emendato.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.0.1 volto ad inserire l'articolo 2-bis dopo l'articolo 2 della legge n. 210 al fine di precisare il campo di attività dell'ente, prevedendo tra l'altro la possibilità che in futuro il Governo possa trasferire unitariamente il complesso dell'esercizio ferroviario ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Il senatore MARIOTTI illustra il subemendamento 2.0.1/1 al comma 1 volto ad incrementare la funzionalità dell'ente specificando che esso agisce attraverso società per azioni controllate a capitale interamente pubblico.

Dopo che il RELATORE ha espresso perplessità su tale subemendamento, che affronta un nodo che neanche in sede di Governo si è riusciti a sciogliere, il proponente lo ritira.

Il senatore MARIOTTI illustra quindi il subemendamento 2.0.1/2 al comma 4 volto a coinvolgere le regioni e degli enti locali, nonché altri soggetti pubblici e privati, nella partecipazione a società per azioni costituite per la costruzione e l'esercizio di linee ferroviarie di interesse locale, e l'effettuazione dei servizi di trasporto.

Il senatore LOTTI rinuncia ad illustrare i propri subemendamenti, proponendo di accantonare la discussione dell'emendamento 2.0.1 in attesa del parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Dopo un dibattito tra i senatori LOTTI, REZZONICO, PATRIARCA e VISCONTI sull'opportunità di prevedere nell'ambito del provvedimento in esame la possibilità che in futuro il Governo pervenga alla

costituzione di una società per azioni cui affidare l'esercizio ferroviario ed il servizio di traghettamento, il presidente BERNARDI accoglie la proposta di accantonamento del senatore Lotti.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero articolo 3, sui poteri del Ministro dei trasporti. Nel dar conto della nuova proposta, egli evidenzia che nei confronti del testo del Governo vi è un'accentuazione del potere del Ministro in relazione alla stipula dell'accordo di programma, una configurazione quasi analoga dei poteri di indirizzo e di vigilanza, uno snellimento delle procedure per quanto riguarda l'autorizzazione alle partecipazioni nonché alla contrazione di mutui. Il relatore fa quindi presente di aver modificato l'originaria formulazione della lettera f) dell'emendamento, in tema di contrazione di mutui e di assunzione di obbligazioni ; nella nuova formulazione è soppressa la previsione di una forma di silenzio-assenso del Ministro dei trasporti per l'autorizzazione all'ente, mentre si prevede che la contrazione di mutui e l'assunzione di obbligazioni non provvisti della garanzia dello Stato siano semplicemente comunicate dall'ente al Ministro.

Il senatore LOTTI illustra il subemendamento 3.1/1, riferito alla lettera a), al fine di puntualizzare che il Ministro dei trasporti indica gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire, in coerenza con il piano generale dei trasporti e con i piani regionali.

Il presidente BERNARDI esprime l'avviso che la diffusa inadempienza in materia di redazione dei piani regionali possa costituire un ostacolo alla gestione ferroviaria.

Il senatore ANDÒ suggerisce una riformulazione del subemendamento che viene accettata dal senatore Lotti.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo il subemendamento è quindi posto ai voti ed accolto, nel testo riformulato.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 3.1/2 volto a sopprimere la lettera e), relativa al potere del Ministro di autorizzare l'ente ad assumere partecipazioni. Per i senatori comunisti è infatti sufficiente l'esistenza di un accordo di programma per definire i confini dell'autonomia dell'ente.

Il RELATORE esprime parere contrario, evidenziando la necessità di un controllo in questa materia, anche in considerazione della passata esperienza.

Anche il Governo si dichiara contrario.

Il subemendamento, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 3.1/3 alla lettera g), con il quale si prevede che il Ministro dei trasporti può proporre la revoca anche dei membri del collegio dei revisori.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, tale subemendamento è posto ai voti ed accolto.

È quindi posto ai voti ed accolto, con il voto contrario del Gruppo comunista, l'emendamento 3.1, nel testo emendato.

Senza discussione è posto ai voti ed accolto l'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo, che recepisce l'originaria proposta dei senatori comunisti in merito ai poteri del presidente, che sul piano della gestione non devono essere compresi nè dall'autorità politica nè da un direttore generale.

Il senatore MARIOTTI illustra l'emendamento 5.2 al comma 1, volto a conferire un ruolo più incisivo alla figura del presidente. Su invito del presidente Bernardi, tale emendamento è ritirato dai proponenti per un'eventuale riformulazione da sottoporre all'Assemblea.

Il RELATORE illustra l'emendamento 5.3 al comma 1 con il quale si distingue tra ente-esercizio ed ente-holding, prevedendo una responsabilità diretta del presidente solo nel secondo caso, nonché un direttore generale per l'esercizio. Il relatore esprime quindi parere contrario sull'emendamento del senatore Lotti, precisando che il direttore generale è in realtà un direttore dell'area ferroviaria, che esercita anche la funzione di direttore di esercizio.

Il rappresentante del Governo si associa al parere del relatore.

L'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere favorevole del Governo è posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.3 del relatore.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'articolo 5 nel testo così emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il senatore LOTTI illustra l'emendamento 6.1, sostitutivo dell'articolo, con il quale si rendono più selettivi i criteri per la scelta dei componenti il consiglio di amministrazione, privilegiando la competenza; si prevede altresì che sia il presidente, sia i componenti del consiglio di amministrazione siano nominati secondo la procedura prevista

dall'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e che i decreti di revoca debbano nominare contestualmente i nuovi amministratori.

Dopo che il senatore LOTTI ha accettato una riformulazione di carattere formale dei commi 1 e 2 dell'emendamento, suggerita dal relatore Andò, il senatore Patriarca propone di accantonare la discussione dell'emendamento. La proposta è accolta dal presidente Mariotti.

Il RELATORE illustra l'emendamento 6.2, volto ad aggiungere un comma dopo il comma 2, che esclude la possibilità per i dipendenti in servizio di essere membri del consiglio di amministrazione.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il RELATORE illustra altresì l'emendamento 6.3 al comma 1, volto a precisare più chiaramente che i dipendenti dell'ente possono essere nominati alla carica di presidente o di consigliere di amministrazione solo dopo un anno dalla cessazione dal servizio.

Con il parere favorevole del Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il presidente MARIOTTI, in considerazione di concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**125<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MORA

*Interviene il sottosegretario di Stato all'agricoltura e alle foreste Cimino.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (2055)**

(Discussione e approvazione)

Il presidente MORA illustra il disegno di legge di iniziativa governativa, premettendo che con la legge 14 agosto 1982, n. 610 di riordinamento dell'AIMA e con lo statuto-regolamento dell'Azienda predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985 n. 30, mentre ci si pronunciò espressamente sullo stato giuridico (statuto degli impiegati civili dello Stato) e sulle fonti di disciplina del trattamento economico da applicare al personale dell'Azienda, nonché sulla salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite prima dell'inquadramento nei ruoli, si trascurò di stabilire la normativa alla quale fare riferimento per il trattamento di quiescenza.

Ne derivò - prosegue il Presidente relatore - un vuoto normativo, poichè il testo unico delle norme del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato del 1973 risultò non applicabile ai dipendenti dell'Azienda autonoma, postulando detta applicazione la registrazione preventiva dei provvedimenti da parte dell'ufficio di ragioneria del tesoro e della Corte dei Conti.

Con il disegno di legge in titolo si estende (articolo 1) al personale dell'AIMA l'applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale dello Stato e si regolano, fra l'altro, i rapporti con il Ministero del tesoro: l'iniziativa non comporta oneri per l'erario in quanto vengono evitate le restituzioni acquisite dal tesoro ed il versamento delle riserve matematiche corrispondenti alle quote di

pensione già maturate dal personale presso le amministrazioni statali di provenienza, mentre, come specificato nella relazione tecnica, l'onere delle pensioni liquidate e da liquidare trova copertura con la contribuzione posta a carico della massa retributiva relativa al personale dell'Azienda.

Successivamente il relatore illustra l'articolo 2, concernente l'assoggettamento dei provvedimenti relativi al trattamento pensionistico al preventivo controllo della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e l'articolo 3 concernente la competenza del direttore generale per l'adozione di provvedimenti relativi a pensioni privilegiate.

Il presidente Mora riferisce quindi che mentre non è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali (i termini regolamentari sono comunque abbondantemente scaduti), la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole «a condizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, che venga inserita una norma per cui comunque le erogazioni dovranno essere mantenute in futuro nei limiti della massa retributiva di riferimento, fermo rimanendo che in caso di esubero occorrerà provvedere ad adeguare i contributi».

Rilevato che la condizione espressa non riguarda insufficienza della quantificazione dell'onere o della copertura finanziaria e che comunque si tratta di una raccomandazione ultronea, essendo implicito nella normativa vigente il rapporto fra contributi e massa retributiva, il presidente Mora chiede se la Commissione intenda rinviare la discussione generale in attesa di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

Il senatore LOPS, premesso che la sua parte politica è pronta ad avviare oggi stesso il dibattito, si dichiara non contrario ad un eventuale rinvio.

Il senatore SARTORI sottolinea l'opportunità di avviare subito il dibattito, tenendo conto delle esigenze espresse dal Governo nel proporre il disegno di legge in esame, considerato anche che i termini regolamentari per l'espressione del parere della 1<sup>a</sup> Commissione sono già scaduti.

Seguono brevi interventi dei senatori LOPS e VERCESI favorevoli ad iniziare subito la discussione generale.

Il sottosegretario CIMINO, premesso che il provvedimento governativo è stato predisposto in piena intesa col Ministero del tesoro per quanto riguarda gli aspetti finanziari, evidenzia che non sussistono d'altra parte implicazioni di carattere costituzionale. Si rimette comunque alle decisioni della Commissione in ordine al prosieguo dell'esame.

Il presidente MORA prende atto dell'unanime orientamento della Commissione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LOPS prende la parola rilevando anzitutto la mancanza di una normativa di carattere generale sul problema delle pensioni; normativa che avrebbe potuto consentire di risolvere il problema in esame. C'è inoltre da considerare, prosegue il senatore Lops, che il problema affrontato col disegno di legge governativo è soltanto uno dei tanti che riguardano l'assetto istituzionale dell'AIMA, che si trova in bilico fra lo *status* di Azienda autonoma e quello di ente pubblico. La soluzione di questo fondamentale problema consentirebbe di affrontare anche la riorganizzazione del personale.

Successivamente l'oratore, soffermatosi sull'articolo 11 della legge n. 610 del 1982, concernente il controllo della Corte dei Conti sulla gestione dell'AIMA nonché la relazione al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Azienda stessa, chiede chiarimenti sulla validità del provvedimento in esame e sui motivi per cui non si è fatto riferimento alla legge n. 29 del 1979 concernente il ricongiungimento delle posizioni contributive. Ulteriori chiarimenti sono infine chiesti dal senatore Lops in ordine al terzo comma dell'articolo 2 relativo ai provvedimenti del direttore generale dell'Azienda sui trattamenti di pensione privilegiata.

Il senatore SARTORI precisa che la Commissione non sta esaminando un progetto di riforma del sistema pensionistico italiano o dell'ordinamento dell'AIMA. È necessario, egli aggiunge, attenersi allo specifico e limitato contenuto del disegno di legge presentato dal Governo, che, a suo avviso, merita una valutazione positiva, poiché consente di eliminare una iniquità nel trattamento dei lavoratori dell'AIMA.

Il sottosegretario CIMINO, premesso che sulle questioni di ordine generale in materia pensionistica è ancora in corso un ampio dibattito, invita ad attenersi allo specifico problema concernente un particolare punto del trattamento dei dipendenti dell'AIMA. Chiarito quindi che il terzo comma dell'articolo 2 non tratta di posizioni privilegiate, osserva che il provvedimento ha natura esclusivamente tecnica e tende ad eliminare le conseguenze di una lacuna normativa rilevata sistematicamente dalla Corte dei Conti. Ribadisce inoltre che il testo del provvedimento è stato redatto su suggerimento del Ministero del tesoro.

Il presidente MORA, rilevato che considera sufficienti i chiarimenti dati dal senatore Sartori e dal sottosegretario Cimino, si dice d'accordo col senatore Lops per la revisione dell'assetto istituzionale dell'AIMA, azienda di crescente importanza, che mostra qualche sintomo di usura.

Si passa all'esame dell'articolato: la Commissione approva, con separate votazioni, nel testo proposto dal Governo, gli articoli 1, 2 e 3.

Seguono brevi interventi dei senatori LOPS, VERCESI e PEZZULLO che annunciano, rispettivamente, il voto favorevole dei Gruppi comunista, democristiano e socialista.

La Commissione quindi approva il disegno di legge nel suo complesso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MORA avverte che la Commissione proseguirà nell'esame dei punti inclusi all'ordine del giorno nella seduta prevista per domani, che avrà inizio alle ore 9 anziché alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**219<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente CASSOLA, in considerazione dei gravi e complessi problemi di natura energetica che condizionano pesantemente lo sviluppo del Paese, propone che la Commissione dedichi i propri lavori del mese di novembre all'esame di tali questioni.

Il senatore ALIVERTI, nel concordare con la proposta, ricorda che la mozione approvata dal Senato nella seduta del 17 maggio 1990, a conclusione del dibattito svoltosi sull'aggiornamento del Piano energetico nazionale, aveva impegnato il Governo alla revisione del PEN entro il prossimo 30 novembre: ritiene pertanto utile che la sessione dedicata all'energia abbia inizio con l'ascolto del Ministro dell'industria affinché si conoscano le linee del nuovo PEN elaborate dal Governo.

Sull'argomento si apre un ampio e approfondito dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori Elio Fontana, Gianotti, Vettori, Aliverti e Boato.

La Commissione, infine, accoglie all'unanimità la proposta del Presidente, con l'intesa di ascoltare quanto prima il Ministro dell'industria.

Il presidente CASSOLA, quindi, avverte che il Ministro dell'industria si è impegnato a riferire alla Commissione, nel corso della prossima settimana, sulla situazione del settore elettronico: il disegno di legge n. 1179, pertanto, già iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna, verrà discusso nella prossima settimana.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Berlinguer e Gianotti: Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176)**

**Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (1521)**

**Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705)**

**Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (1803-bis), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario FORNASARI comunica che sta elaborando, di concerto con i Ministri interessati, una serie di emendamenti al testo predisposto dal relatore. Poichè essi saranno presentati nel corso della prossima settimana, appare opportuno il rinvio della discussione.

Il presidente CASSOLA propone di accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, considerata la necessità di acquisire il contributo dei dicasteri dell'ambiente e della ricerca.

Il senatore GIANOTTI rammenta che la scorsa settimana il Ministro aveva dato ampie assicurazioni alla Commissione circa la presentazione di emendamenti nel corso della seduta odierna. Accoglie comunque la proposta del Presidente.

Si associa il senatore BOATO, annunciando peraltro la presentazione di una serie di emendamenti a nome del Gruppo federalista europeo ecologista.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

**IN SEDE REFERENTE**

**Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)**

**Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)**

**Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)**

**Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 26 luglio 1990.

Il presidente CASSOLA osserva che, nonostante i reiterati impegni assunti dal Governo dinanzi alla Commissione, la manovra finanziaria per il 1991 non provvede alle pur modeste esigenze connesse all'approvazione della normativa che si intende adottare. Questa, peraltro, è urgente e opportuna, considerati anche gli impegni derivanti dall'attuazione del mercato unico europeo e il rapporto di strumentalità con la legge a tutela della concorrenza, recentemente approvata. Preannuncia pertanto un ordine del giorno sulla necessità di destinare adeguate risorse finanziarie allo scopo indicato.

Il relatore ALIVERTI lamenta l'assenza di qualsiasi intervento di finanziamento per i disegni di legge in esame, nonostante gli impegni formulati in tal senso dal sottosegretario Castagnetti. In altre occasioni - egli prosegue - si è provveduto a stornare risorse già stanziare per altri obiettivi: si potrebbe, anche in questa circostanza, procedere analogamente, utilizzando - ad esempio - una minima parte dei fondi connessi all'attuazione della legge sulla concorrenza.

Il presidente CASSOLA suggerisce di approfondire meglio la questione, non ritenendo opportuno lo storno di risorse destinate all'applicazione di una legge appena varata dal Parlamento.

Il senatore BOATO si associa alle osservazioni critiche testè espresse, sottolineando che il modesto impegno finanziario per la tutela dei consumatori assicurerebbe al paese un sostanziale progresso di civiltà giuridica.

Il senatore GIANOTTI condivide la proposta di formulare un apposito ordine del giorno, esprimendo altresì riserve sulla proposta di utilizzare parte degli stanziamenti per la tutela della concorrenza.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,20.*

#### **220<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**Nebbia:** Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)

**Zanella ed altri:** Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)

**Nespolo ed altri:** Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)

**Boato:** Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente CASSOLA dichiara conclusa la discussione generale e illustra il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

esaminati i disegni nn. 1011, 1315, 1628 e 2131, concernenti la rappresentanza istituzionale e la tutela dei consumatori e degli utenti e delle loro associazioni;

premessa l'indifferibile esigenza di una normativa che riconosca effettivamente e tuteli in modo sostanziale le associazioni dei consumatori e degli utenti, in coerenza con gli indirizzi e le normative comunitarie e per la rilevanza che assume anche in attuazione del disposto dell'articolo 12 della legge sulla concorrenza appena approvato;

considerato che le risorse occorrenti allo scopo sono di limitata entità e che nella manovra finanziaria per l'anno 1991, nonostante le assicurazioni più volte fornite al riguardo, non sono previsti i necessari finanziamenti;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni stanziamenti al fine di rendere operativa la normativa in corso di approvazione.

CASSOLA, FONTANA Elio, GIANOTTI, MANCIA,  
BOATO

Con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, la Commissione unanime approva l'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Scevarolli ed altri:** Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86)

**Baiardi ed altri:** Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798)

**Gualtieri ed altri: Riforma delle Camere di commercio (932)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il sottosegretario CASTAGNETTI espone alcune osservazioni critiche in ordine al testo predisposto dal relatore. Il meccanismo elettorale per il consiglio camerale, previsto all'articolo 7, determina i criteri di ripartizione dei seggi tra i diversi settori economici in modo oscuro e, pertanto, suscettibile di manipolazioni; non sono indicati peraltro i requisiti necessari per l'elezione a consigliere; discutibile è la previsione del concerto con il Ministro dell'agricoltura, più volte disposto, considerata la marginalità del settore primario per le funzioni istituzionali delle Camere di commercio; quanto al finanziamento delle Camere, non è opportuno rimetterne la ripartizione a una commissione i cui criteri di nomina appaiono indeterminati; infine, la rappresentanza degli imprenditori agricoli nelle Camere deve essere riservata esclusivamente a coloro che svolgono in via principale tale attività. Il rappresentante del Governo preannuncia infine una serie di emendamenti che esprimano il senso delle obiezioni esposte.

Il relatore ALIVERTI non rileva un contrasto insuperabile tra il testo all'esame della Commissione e le osservazioni dianzi formulate. Ritiene pertanto possibile un equilibrio tra le diverse opzioni, preservando l'impianto fondamentale del testo.

Il senatore BAIARDI, ribadito che per il Gruppo comunista il testo predisposto dal relatore rappresenta l'apprezzabile risultato dell'integrazione tra diversi indirizzi, pur permanendo serie perplessità su alcuni punti significativi, come il sistema di elezione dei rappresentanti delle categorie economiche, concorda sulla possibilità di addivenire comunque a una ulteriore mediazione. In ordine agli emendamenti presentati dal relatore, giudica opinabili i poteri di sostituzione in quanto il principio di autonomia degli enti va sempre salvaguardato.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**128<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ZITO

*Interviene il ministro della sanità De Lorenzo.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE REFERENTE****Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)****Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)****Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)****Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 legge dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)****Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore ALBERTI sottolinea che la legge n. 833 del 1978 ha fatto registrare quasi un unanime consenso, come è emerso anche nell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione nella scorsa legislatura. Ora invece il Governo, preoccupato dall'esplosione della spesa sanitaria, vuol modificare quella legge per scopi essenzialmente attinenti alla compressione della spesa. La Sinistra indipendente ha invece sempre un giudizio positivo sulla legge n. 833, che peraltro non è stata mai completamente attuata, mentre è evidente che se la salute viene considerata come un diritto fondamentale, lo Stato deve

accollarsi i relativi oneri finanziari; proprio in questo si traduce il progresso rispetto al precedente sistema mutualistico, che aveva presente solo la cura della malattia. Per far decollare la riforma sanitaria occorre il piano sanitario nazionale, accompagnato da precisi interventi sociali nel campo della prevenzione. L'aumento dei costi sanitari deriva poi dall'accelerazione dello sviluppo economico, che ha portato ad un aumento delle patologie relative: basti pensare alle conseguenze devastanti che sono derivate dall'aumento della motorizzazione privata. Vi è stato poi anche un aumento dell'età media che di per sé ha causato una spesa sanitaria maggiore, così come il miglioramento delle tecnologie mediche, che però contribuisce in molti casi a salvare delle vite.

Dopo aver ricordato che la legge n. 595 del 1985 sulla pianificazione sanitaria non è stata mai attuata, il senatore Alberti rileva che la situazione italiana è caratterizzata dal divario tra Nord e Sud, aumentato proprio dalla mancanza del piano sanitario nazionale. Inoltre fino al 1983 la ripartizione del Fondo sanitario nazionale è stata operata sulla base della spesa storica, con una evidente penalizzazione delle regioni meridionali, mentre anche la ripartizione su base capitaria praticata negli anni successivi non è riuscita ad evitare il grave fenomeno della mobilità sanitaria. Il principio della regionalizzazione del Fondo sanitario è condivisibile, ma occorre determinare una base di partenza valida, che deve essere costituita dal prodotto interno lordo. Osserva poi che negli Stati Uniti, dove si spende per la sanità l'11 per cento del prodotto interno lordo, col sistema mutualistico assicurativo vi sono ben 35 milioni di cittadini non coperti da alcuna forma di assistenza, mentre molte assicurazioni si trovano già in crisi. È necessario quindi superare immediatamente il sistema dei contributi e fiscalizzare il Fondo sanitario nazionale accogliendo finalmente uno dei principi fondamentali della legge n. 833.

Il senatore Alberti esprime quindi contrarietà alla configurazione della USL come azienda sanitaria, ed alla scelta di una gestione manageriale, che non può dare frutti se non le si attribuiscono in partenza adeguate dotazioni di personale e di finanziamenti. Negli ospedali poi la introduzione del *manager* creerà confusioni e duplicazioni di competenze. Giudica poi negativamente l'introduzione dell'autonomia ospedaliera, che, così come definita dal disegno di legge n. 2375, consente di fatto la fuoruscita dalle USL di ospedali che non possono certo essere considerati di alta specializzazione. Dichiaro di condividere invece l'introduzione del principio dell'incompatibilità che viene però di fatto vanificata da alcune disposizioni quali quella contenuta nell'articolo 16, che al comma 3 prevede la possibilità di prestare servizio in cliniche non convenzionate, alle quali poi gli utenti si possono rivolgere come a strutture sostitutive del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto prevede il comma 3 dell'articolo 11. Occorre invece separare completamente il sistema pubblico da quello privato, che peraltro non può avere alcuno spazio laddove il sistema pubblico funziona, come è dimostrato dall'esperienza di alcune regioni.

Il senatore DIONISI ritiene che l'esame dei disegni di legge di riordino del Servizio sanitario debba essere collegato a quello del

decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, che di fatto implica ancora una volta una penalizzazione dei malati e non della rete di interessi privati che sono presenti nel settore sanitario. L'esame dei provvedimenti in titolo si svolge poi in un momento in cui sono messi in discussione i principi fondamentali della solidarietà, mentre si intende da più parti privilegiare il profitto. Occorre invece un confronto serio su punti specifici, anche perchè è evidente che esistono nella maggioranza forze che, se liberate dalla disciplina di partito, intendono continuare a difendere i principi fondamentali della legge n. 833 del 1978. Si deve quindi partire con realismo dall'esperienza di questi dieci anni, ponendosi anche in posizione critica rispetto al processo di modernizzazione avutosi in questo periodo. Il sistema sanitario deve essere basato sulla prevenzione e sulla diffusione nel territorio di una rete di strutture di limitate dimensioni. Non sono da condividere le affermazioni del senatore Condorelli sui rapporti tra utenti e servizi e tra utenti e dipendenti del Servizio sanitario nazionale; anche il cittadino malato infatti è condizionato dal modello consumistico mentre non è vero che il medico di famiglia sia succubo dei propri assistiti. La verifica dei risultati della legge n. 833 del 1978 va poi fatta non solo in senso assoluto, ma anche relativamente alle attese che essa aveva suscitato. Tale legge è infatti scaturita da una stagione di lotte sociali che, partite dalla difesa della salute nelle fabbriche, si sono poi spostate sulla tutela della salute nell'intero territorio.

Ricorda quindi che all'inizio degli anni '70 l'Italia era all'ultimo posto tra i paesi sviluppati nella graduatoria degli indici sanitari, e gli Stati Uniti erano al primo posto, mentre ora sono scesi al dodicesimo. Il notevole miglioramento della situazione del nostro paese è dimostrato dal forte aumento della vita media e dalla riduzione della mortalità perinatale. In quegli anni vi furono poi importanti lotte del movimento delle donne per una diversa concezione della sessualità e della procreazione ed un impegno importante per il superamento del sistema manicomiale. Con il sistema mutualistico vi erano enormi diversità di trattamento: ad esempio gli assistiti dell'ENPAS godevano di notevoli privilegi mentre i coltivatori diretti erano fortemente penalizzati; tale sistema considerava la salute come assenza della malattia, e non come benessere psicofisico, e per questo è da ritenersi del tutto superato. Pur in presenza di queste realizzazioni, si deve riconoscere però che il Servizio sanitario è attualmente caratterizzato da eccessiva burocratizzazione, che mal si adatta alle mutate esigenze determinate dalla modernizzazione tecnologica, e determina ritardi. D'altra parte la stessa modernizzazione tecnologica della sanità, contrariamente a quanto accadeva negli anni '70, ha privilegiato le esigenze individuali comportando una grande profusione di risorse. Il Gruppo comunista non intende comunque sottrarsi al confronto, ma individuare una via di uscita progressista e di sinistra alla crisi attuale dello Stato sociale, facendosi carico dell'esigenza di governo della spesa e salvaguardando la democraticità del rapporto tra gli utenti ed il servizio pubblico sanitario. Per arrivare a questo occorre privilegiare il ruolo dei comuni, che sono gli enti locali più vicini ai cittadini; il Gruppo comunista è quindi nettamente contrario al disegno di legge n. 2375 che manca di chiarezza, non affronta i nodi strutturali che sono alla base degli sprechi

e non realizza nemmeno una seria distinzione tra amministrazione e politica, introducendo invece pericolosi elementi di privatizzazione allo scopo di assecondare un indirizzo scandalistico tendente a coinvolgere in una condanna indiscriminata l'intero servizio pubblico. Il disegno di legge è poi in evidente contraddizione con la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, che attribuisce al comune competenze in materia sociale, che sono indissolubilmente legate a quelle sanitarie. L'autonomia ospedaliera implicherebbe poi la moltiplicazione dei consigli di amministrazione politicizzati, contraddicendo lo scopo conclamato di far arretrare i partiti dalla sanità.

Il senatore Dionisi rileva poi che la spesa sanitaria prevista per il 1990 rappresenta il 5,5 per cento del prodotto interno lordo, per cui l'Italia è ad un livello inferiore a quello di altri stati che hanno sistemi sanitari diversi e non certo invidiabili per qualità, basti pensare al caso della Francia. Il Gruppo comunista è favorevole all'introduzione di un nuovo sistema di controlli, che non debbono intervenire preventivamente ma debbono guardare agli effetti della gestione. Per quanto riguarda il personale, dopo aver espresso dissenso rispetto alle affermazioni del senatore Azzaretti, che pare addossare ai sindacati ed ai lavoratori della sanità quanto di negativo si riscontra nel settore, rileva che il Gruppo comunista è contrario alla privatizzazione del rapporto di lavoro, ed imputa le distorsioni al permanere di un rapporto clientelare tra i partiti di governo ed i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Occorre invece una diversa organizzazione del lavoro secondo un modello dipartimentale, accompagnata dal superamento della concezione per cui il medico è la figura centrale del Servizio sanitario. Se ci sono stati degli sprechi nella spesa per il personale, essi sono stati certamente consentiti dalla formulazione dei contratti di lavoro che sono stati conclusi dal Governo. Sulla spesa farmaceutica il senatore Dionisi rileva la necessità di ribaltare la cultura dominante e prospetta la suddivisione dei farmaci in tre fasce: la prima dovrebbe ricomprendere i farmaci di comprovata utilità e senza rischio di abuso, che dovrebbero essere gratuiti; nella seconda dovrebbero essere compresi i farmaci di comprovata utilità con rischio di abuso, per i quali andrebbe introdotto un moderato contributo a carico degli assistiti; nella terza fascia infine andrebbero i farmaci non di comprovata utilità da porre gradualmente a totale carico degli assistiti.

Il senatore BOMPIANI, ringraziato il presidente Zito per essersi assunto in prima persona l'onere della relazione sui provvedimenti in titolo, ripercorre innanzitutto le tappe più importanti dello sviluppo legislativo in materia sanitaria in relazione al disegno di legge n. 2375 all'esame. Fa riferimento in particolare all'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 833 del 1978, svolta dalla Commissione sanità del Senato nella scorsa legislatura; alla legge 23 ottobre 1985, n. 595, di programmazione sanitaria; alla legge 8 aprile 1988, recante misure urgenti per le dotazioni organiche degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria; alla legge finanziaria 1988, che all'articolo 20 prevede lo stanziamento di 30.000 miliardi per il fondo pluriennale per investimenti nel settore sanitario. Importante, a suo avviso, è anche tener conto della recente legge 8 giugno 1990, n. 142 riguardante

l'ordinamento delle autonomie locali; in proposito sembra necessario raccordare quanto il disegno di legge n. 2375 prevede per i presidi multizonali di prevenzione - affidati ancora alle USL - e la competenza provinciale in merito a tutela sanitaria, ambientale e territoriale, prevista dall'anzidetta legge.

Per quanto riguarda la materia universitaria, per la parte che inerisce ai rapporti con la sanità, il senatore Bompiani ricorda la legge istitutiva del Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica ed il provvedimento, ormai in fase avanzata di elaborazione, che definisce gli ordinamenti didattici universitari, con l'individuazione del livello dei diplomi e la revisione delle scuole dirette a fini speciali, nonché il provvedimento sull'autonomia universitaria, che non può non avere valenza anche a riguardo dell'organizzazione delle facoltà mediche sotto il profilo assistenziale.

È anche in relazione a tutti questi provvedimenti che, a suo avviso, bisogna valutare il testo sul riordino del servizio sanitario nazionale pervenuto dalla Camera. In proposito sostiene che esso non è in contrasto con le citate leggi sanitarie già vigenti e riprende temi già esaminati dalla Commissione sanità del Senato durante la IX legislatura, sia in sede di esame della legge n. 4 del 1986, la cosiddetta «miniriforma delle USL», sia in sede di discussione della normativa più generale riguardante l'assetto dell'ufficio di direzione, la sanità delle aree metropolitane e soprattutto la tipologia dell'ospedale.

A suo parere, questa elaborazione ha portato un contributo di opinione anche alle ipotesi di «riforma della riforma», poi concretizzate nel testo della Camera. Dà atto al Ministero di avere almeno in parte tenuto conto delle discussioni ora ricordate e di aver utilizzato materiale già elaborato dal Governo De Mita. L'abbinamento del disegno di legge n. 2375 con gli altri di iniziativa parlamentare documenta quello che è stato lo sforzo di riflessione e proposta del Senato, almeno nelle parti comparabili. Ritiene corretto il confronto tra tutti i testi oggi all'esame, affinché sia garantita a ciascun ramo del Parlamento quella autonomia che gli spetta ed il dialogo Governo-Parlamento acquisti quello spessore che una materia così complessa richiede.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 2375, il senatore Bompiani fa innanzitutto presente come, a differenza della legge n. 833, che aveva lasciato in ombra molte definizioni giuridiche ed era centrata sugli obiettivi da perseguire e le funzioni da svolgere, nel provvedimento in esame prevalgono le dimensioni definitorie e dispositive. Ciò è ora opportuno, a suo avviso, per evitare le interpretazioni molto difformi, causa di paralisi o distorsioni amministrative, avvenute proprio per la mancanza di definizioni. In proposito ritiene che la mancata definizione giuridica delle USL e dei rapporti con i comuni, è fra le cause della fatale attrazione della USL verso la regione. Di tale rapporto preferenziale regione-USL il disegno di legge n. 2375 prende atto e lo rafforza laddove prevede che il direttore generale sia nominato dalla Giunta regionale, anche se lascia ai comuni il compito di indicare i consiglieri dell'azienda territoriale ed una aliquota di consiglieri dell'azienda ospedaliera autonoma. È una soluzione graduata; comunque, a suo avviso, ciò che conta è valutare se questa soluzione è più funzionale

rispetto alla situazione attuale, e se eviterà la paralisi, oppure la distorsione delle responsabilità, presente in molte USL delle regioni meridionali. Altra domanda che conviene porsi, secondo il senatore Bompiani, è se il provvedimento sia adeguato a rispondere alle richieste attuali dell'opinione pubblica a proposito del funzionamento del Servizio sanitario nazionale. È convinto che solo se migliora la qualità del servizio si difende e si consolida la riforma sanitaria, nei suoi valori più veri e mai contestati. È dell'avviso che al Parlamento si chiede innanzitutto di eliminare l'intromissione dei partiti nella gestione delle USL.

Il provvedimento approvato dalla Camera si muove in parte in questa direzione, ma ancora timidamente perchè senza dubbio definisce più compiutamente i compiti che spettano ai tecnici, ma tende anche a moltiplicare presenze politiche finora esistenti solo a livello di USL. D'altra parte la richiesta più pressante dell'opinione pubblica riguarda il potenziamento dei poteri e delle responsabilità dei tecnici. Questo, ad avviso del senatore Bompiani, il disegno di legge n. 2375 prevede certamente, come peraltro lo prevedono anche il disegno di legge n. 1020 e taluni disegni di legge presentati nella scorsa legislatura, dimostrandosi così che questa linea è patrimonio comune. Gli sembra adeguata, in linea di massima, la soluzione escogitata per la direzione tecnica sia dell'USL che dell'azienda ospedaliera autonoma. Fra gli apicali amministrativi, il direttore generale è a contratto a termine e la composizione della commissione di selezione sembra ben studiata. C'è, a suo dire, unanime accordo sul fatto che si abbia gente preparata per lo specifico ruolo di operatore nella sanità. Ma non basta avere solo il direttore generale efficiente, bisogna creare una nuova generazione di quadri amministrativi intermedi e per fare ciò è necessario un decentramento diffuso dei livelli di responsabilità. Pensa, ad esempio, ad unità operative operanti per *budgets* nelle quali le responsabilità professionali possano anche essere distinte da quelle organizzative oppure il responsabile professionale sia anche specificamente preparato ai compiti amministrativi. A questo obiettivo è collegato il disegno di legge n. 233, da lui stesso presentato insieme ad altri senatori. È anche d'accordo sul fatto che il raggiungimento di determinati obiettivi sia incentivato: anche nel pubblico impiego va quindi rafforzata la cosiddetta parte mobile del salario, dovendo essere rivisto tutto il meccanismo dell'incentivazione, e dovendo assumere grande importanza nel prossimo contratto il tema della mobilità. Incentivi e disincentivi, a suo parere, andrebbero anche previsti per il personale convenzionato.

Altra richiesta espressa, secondo il senatore Bompiani, dall'opinione pubblica, è la riduzione drastica delle procedure di accesso ai servizi. Ritiene che si possa convenire che ben poco diffuso è il sentimento della solidarietà del dispositivo assistenziale il quale costituiva uno dei fondamenti della legge n. 833 del 1978 - e che il testo approvato dalla Camera, tuttavia, si preoccupa di moderare, in qualche modo, questa regressione. Osserva che l'aspirazione di tutti a ridurre il peso burocratico del sistema non riguarda solo la periferia ma viene espressa anche dagli operatori, allorchè si tratta di norme di leggi, che essi ritengono troppo soffocanti per l'iniziativa.

La gran massa di norme può esprimere, a suo dire, una esigenza di conduzione centralistica, volta ad ottenere quel principio di uniformità di regole su tutto il territorio nazionale che è una delle aspirazione della legge n. 833 del 1978, ma certamente rappresenta anche vincoli spesso non attuati, e che non è possibile far rispettare, a tutto discapito della forza della legge.

Quanto agli aspetti istituzionali-finanziari, per il senatore Bompiani le soluzioni proposte nel disegno di legge n. 2375 sembrano più mature e conformi anche al dibattito di questi anni. In proposito osserva come il decentramento della gestione del Fondo alle regioni si dimostrerà una decisione positiva solo se avvicinerà di più la verifica dei fabbisogni alle esigenze reali, e l'adeguamento diretto e immediato delle erogazioni alle necessità, e se stimolerà la verifica regionale della oculatezza delle spese nei confronti dei vari ordinatori di spesa. Certo, è ancora tutta da verificare l'ipotesi che questa soluzione possa apportare reali benefici nella utilizzazione del Fondo; in ogni caso il sistema potrà funzionare solo se verrà data capacità e forza impositiva fiscale a regioni e comuni: il che è lungi dall'essere acquisito.

Quindi il senatore Bompiani si sofferma su talune tematiche particolari.

Per quanto riguarda il distretto, condivide la proposta di attivarlo come luogo di incontro tra sanitario e sociale. Portare le dimensioni delle USL a 200.000 persone facilita e giustifica la creazione dei distretti, con dimensioni fra 30 e 50 mila persone, dotandoli altresì di un coordinatore, che, a suo parere dovrebbe corrispondere ad un direttore sanitario territoriale dotato di quella formazione su modello inglese che viene oggi definita di medico di comunità. Dunque la struttura distrettuale deve essere ben definita, per evitare una ulteriore mancanza di chiarezza. Il disegno di legge n. 2375 non gli sembra sia esaustivo al riguardo.

Circa il rilevante problema dei rapporti del Servizio sanitario nazionale con la facoltà medica, ricorda la linea che è emersa in questi ultimi anni, perseguita già in precedenza dalla Commissione sanità del Senato all'epoca in cui si discuteva il piano sanitario nazionale e i relativi presidi clinico-assistenziali multinazionali, e poi adottata nella stessa legge n. 595 del 1985, allorchè si prevede che le alte specializzazioni fossero allocate in linea prioritaria presso i policlinici universitari, e le cliniche ospedalizzate e le divisioni ospedaliere clinicizzate. Il problema è che, a suo avviso, mentre il disegno di legge n. 2375 distingue i policlinici autogestiti e conferisce loro, nell'ambito del riordinamento degli ospedali, il ruolo di ente ospedale autonomo, lo stesso non avviene con chiarezza per gli altri ospedali clinicizzati ove opera la facoltà medica. Non è pensabile che vi siano due regimi diversi: tutto porta a vedere, almeno in prospettiva, piuttosto l'interesse a istituire su un modello unificato ospedali universitari dotati di autonomia e di un regime di rapporto diretto con la regione, costituendo nell'insieme un apparato omogeneo, che riceve i fondi assistenziali dal Fondo nazionale, stabilisce anche con il Ministro della sanità e le regioni contatti organici nei consigli di amministrazione ed è dotato di una certa flessibilità organizzativa al fine di ottemperare alla triplice ed inscindibile funzione didattica, di ricerca e assistenziale.

Occorrerebbe, a suo avviso, che il provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati ponesse almeno le premesse per questa operazione, con un articolo di delega al Governo che prevedesse altresì che il personale tecnico laureato dell'area socio-sanitaria, in possesso di abilitazione all'esercizio professionale, svolgesse anche i compiti assistenziali propri delle strutture ove opera, nella posizione iniziale.

Quanto alla formazione del personale, il senatore Bompiani ritiene che quella del personale sanitario non laureato, la cui preparazione richieda il livello universitario degli studi, deve uniformarsi alle direttive comunitarie in materia onde evitare tutte le ipotesi e le realizzazioni di canali formativi paralleli, alcuni universitari ed altri regionali, che hanno fatto solo confusione ed erogato titoli non omogenei. Il canale, dunque, a suo avviso, deve essere unico, universitario, in quanto post-secondario, prevedendo tuttavia la collaborazione del personale del servizio sanitario dotato di requisiti per la didattica, il tirocinio pratico e l'utilizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali ritenute idonee.

Infine per quanto riguarda la formazione dei dirigenti, il senatore Bompiani sottolinea come il disegno di legge n. 2375 ne accetti l'esigenza, proposta nel disegno di legge n. 233, attivando corsi di formazione presso le università e presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tuttavia la proposta del disegno di legge n. 233 è più articolata e dà spazio a quella Scuola superiore di sanità che da molti anni è richiesta, senza togliere nulla né alle regioni, né all'università, né alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il carattere di agenzia ad articolazione territoriale ed il largo ricorso alle suddette istituzioni garantisce una formazione più completa, portando alla vera formazione di una classe di operatori amministrativi e sanitari con capacità dirigenziali. In ogni modo gli elementi essenziali dell'anzidetta proposta sono stati accolti nel testo dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2375 che tuttavia ha bisogno, ad avviso del senatore Bompiani, di alcune integrazioni per rendere più chiara l'articolazione di questa importante attività.

Il senatore NATALI considera il disegno di legge n. 2375 un tentativo in parte riuscito di dare una risposta pragmatica ai principi della legge n. 833, osservando come già la legge n. 595 del 1985 aveva fatto qualche tentativo in proposito. È importante, a suo avviso, rifinire questo provvedimento in modo che possa essere un efficace strumento operativo, tenendo presente che, se fallisse, si avrebbe una massiccia privatizzazione, con conseguenze immaginabili. Ritiene che il riconoscimento dell'autonomia degli ospedali comporta la fine di aspre contrapposizioni tra ospedale e USL, dimostratesi assai negative. Osserva che il ricovero è usato oggi in maniera troppo facile, con progressiva espansione della spesa. Pertanto egli sottolinea che, indipendentemente dal fatto di considerare la USL come la somma di tutti i mali della sanità, l'esperienza ha dimostrato che qualcosa nel funzionamento di tali organismi è inceppato e che bisogna migliorare il rendimento. Ritiene che la spesa non sia incomprimibile, che vada razionalizzata e meglio controllata. Accenna, poi, a talune specifiche tematiche. Si dice contrario alla previsione della nomina del direttore

generale da parte del consiglio di amministrazione, in quanto di fatto ciò comporterebbe una subordinazione del *manager* al consiglio e si ricadrebbe in una situazione di lottizzazione.

Con riferimento poi all'articolo 3 del disegno di legge n. 2375, il senatore Natali osserva che la delega ivi prevista da parte delle regioni alle città metropolitane per talune funzioni debba essere obbligatoria e non facoltativa. Preannuncia al riguardo un emendamento specifico, unitamente ad altri su articoli diversi che comunque non mettono in discussione i principi basilari del provvedimento. Con riferimento all'articolo 4, egli ritiene che sia contraria ai dettami della Costituzione la previsione secondo cui non possono essere scelti come componenti del consiglio di amministrazione coloro i quali abbiano in corso procedimenti penali, principio che non vale ad esempio per l'incarico parlamentare. È poi dell'avviso che l'incremento della spesa sanitaria sia dovuto in parte anche all'aumento delle malattie in conseguenza dell'inquinamento ambientale, derivante a sua volta, tra l'altro, dal fatto che le automobili in Italia non sono dotate della marmitta catalitica.

In definitiva dà un giudizio molto positivo sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, anche se è necessario apportare ancora talune precisazioni, pur senza stravolgimenti. Mette infine in guardia sui rischi politici derivanti da un fallimento del riordino del Servizio sanitario e sulla possibilità del revanscismo del capitalismo vecchia maniera che finirebbe per distruggere lo Stato sociale, che, invece, si deve difendere con intelligenza senza demagogia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

#### 129<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
ZITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Garavaglia.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)**

**Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)**

**Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)**

**Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 legge dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)**

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti sospeso nella seduta anti-meridiana.

Il senatore RANALLI intervenendo nel dibattito generale, osserva che il disegno di legge n. 2375 non è idoneo a proseguire il suo *iter* legislativo a meno che non siano apportate correzioni sostanziali in più parti. In proposito preannuncia che il Gruppo comunista presenterà una serie di emendamenti. Ricorda che i rappresentanti della maggioranza hanno affermato anch'essi la necessità di taluni miglioramenti; occorre dunque una verifica più attenta e rigorosa in modo da licenziare un testo meno confuso ed incerto, più coerente con il dettato della Costituzione e con i principi della legge n. 142 del 1990. Il senatore Ranalli ritiene che il Governo e la maggioranza, al fine di ottenere il controllo della spesa, rischiano di alterare ruoli e competenze stabiliti dalla Costituzione e dall'anzidetta legge n. 142. Ricorda che in base al dettato costituzionale di norma le regioni esercitano le loro funzioni mediante i comuni, le provincie o altri enti locali. In conformità a tale principio fu approvato l'articolo 15 della legge n. 833 laddove si configura la USL come una struttura operativa dei comuni. Tale norma, a suo avviso, pur essendosi poi dimostrata inadeguata sotto il profilo giuridico in quanto non definiva la natura della USL, era tuttavia conforme agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Il senatore Ranalli fa notare come invece nel disegno di legge n. 2375 la USL viene configurata come azienda speciale senza alcun riferimento preciso alla regione o al comune, in contrasto, dunque, con la definizione di azienda speciale contenuta nella legge n. 142 del 1990. Peraltro il senatore Ranalli sostiene che la definizione della USL, come prevista nel provvedimento pervenuto dalla Camera, contraddice anche l'articolo 1 della citata legge sulle autonomie locali, laddove si afferma che ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione non si possono introdurre deroghe ai principi di tale legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. In realtà ad avviso del senatore Ranalli, si deroga in questo caso alla normativa contenuta nella legge n. 142, per quanto riguarda la definizione dell'USL, senza dirlo esplicitamente. Il senatore Ranalli fa presente che questo è il primo punto politico di distinzione tra il contenuto del testo e la posizione del Partito comunista e di un vasto schieramento nel paese, tra cui l'ANCI e taluni esponenti della stessa maggioranza. In proposito egli osserva ancora come il disegno di legge n. 2375 esalti un ruolo regionale improprio per funzioni di competenza istituzionale del comune e

giudica tale operazione pericolosa, perchè modifica equilibri tra soggetti istituzionali e provoca polemiche tra regioni e comuni che invece dovrebbero essere chiamati a collaborare.

Vi è un tentativo di ridurre il ruolo del comune e quindi gli spazi di democrazia. Su questi punti occorre una riflessione politica anche all'interno della maggioranza, dato che si mortificano i ruoli propri della regione, che sono di programmazione e di alta amministrazione. Si dice che affidando ai comuni la sanità, si perderebbe la possibilità di controllare la spesa; ma secondo il Gruppo comunista alla regione dovrebbe comunque rimanere la facoltà di fissare il tetto di spesa. Inoltre l'insieme del provvedimento presenta il rischio di uno smembramento operativo del Servizio sanitario nazionale, e con ciò si contraddice uno degli scopi fondamentali conclamati della riforma della legge n. 833 del 1978. Si istituiscono direttori generali nominati dalle giunte regionali, che sono organi politici, col rischio di lottizzazione; ma le aziende ospedaliere ed i loro consigli di amministrazione parcellizzeranno all'estremo la gestione del settore. La legge n. 595 del 1985 non è d'altra parte stata mai applicata, per cui tuttora manca un quadro generale di riferimento. Il disegno di legge dà poi sei mesi di tempo alle regioni per conformarsi, mentre sono previsti ben diciotto provvedimenti da parte del Governo.

Infine ritiene incerta e confusa la normativa sul personale in quanto la coesistenza di due tipi di rapporto di lavoro - quello privato e quello pubblico - nell'ambito delle strutture sanitarie può determinare una pericolosa miscela di contrasti con conseguenze negative sul funzionamento dei servizi.

A conclusione dell'intervento del senatore Ranalli il presidente ZITO comunica che la seduta della Commissione dovrà essere sospesa, data la contestualità delle votazioni in Assemblea.

*La seduta è sospesa alle 16,35 ed è ripresa alle ore 17,10.*

Il senatore SIGNORELLI osserva innanzi tutto che il disegno di legge n. 2375 è collegato sia con il decreto-legge sul ripiano dei disavanzi delle USL sia con l'altro decreto-legge sulla sospensione delle procedure di rinnovo dei comitati di gestione delle USL di cui la Commissione dovrà iniziare l'esame. Si tratta dunque, a suo dire, di una manovra complessiva che dimostra come si debbano ancora una volta risolvere i nodi centrali della sanità dal momento che il Servizio sanitario nazionale non è riuscito a realizzare i suoi scopi. Egli ricorda poi che l'MSI-Destra Nazionale votò contro la legge n. 833, in quanto riteneva che fosse il frutto della demagogia dei partiti della solidarietà nazionale, poi conclusosi in un fallimento. Ricorda ancora i tentativi fatti nella passata legislatura per modificare i punti salienti dell'anzidetta legge n. 833, poi vanificati per l'opposizione di taluni settori politici che non intendevano espellere i partiti dalla gestione del Servizio sanitario nazionale. Attualmente la situazione è peggiorata, i partiti hanno continuato a gestire il sistema secondo metodi clientelari ed affaristici. Il senatore Signorelli ritiene che a questo punto gli amministratori che hanno sperperato debbano restituire all'erario le

somme che hanno sperperato. Così, a suo avviso, si recupererebbero fondi per la sanità, invece di tagliare indiscriminatamente le spese e far pagare al contribuente debiti di cui non è assolutamente responsabile, derivanti invece da una gestione dissennata e da una sistematica falsificazione di bilanci. Solo così, a suo avviso, con l'intervento della giustizia amministrativa sulla contabilità delle USL lo Stato recupera credibilità.

Egli sostiene, altresì, che oltre alla necessità di controlli precisi sugli sperperi occorre azzerare l'attuale gestione delle USL, attraverso un commissariamento, in quanto è nei comitati di gestione che si annida la causa del dissesto. Fa presente che a questa linea, su cui si sarebbe potuto trovare una intesa per mettere ordine nel settore, si oppone la logica partitocratica in quanto le segreterie dei partiti non vogliono essere espulse dal sistema. Osserva poi che in relazione agli obiettivi del primitivo disegno di legge governativo che si prefiggeva di agire sui meccanismi di spesa, di elevare la qualità dei servizi e di porre rimedio all'invadenza partitica, il ministro De Lorenzo ha già visto compromessa la sua manovra, in quanto la Camera dei deputati ne ha alterato l'impostazione, riconsegnando alla partitocrazia il Servizio sanitario.

Il senatore Signorelli, quindi, si sofferma sul ruolo fondamentale dei primari ospedalieri che devono avere un'alta qualificazione professionale per conquistare il posto mediante concorso e non per benemerienze di partito.

Conclude affermando che solo con una grande professionalità potranno essere realizzati gli obiettivi della prevenzione, della cura e della riabilitazione finora del tutto disattesi. Preannuncia la presentazione di una serie di emendamenti.

Il senatore SIRTORI dichiara di avere una concezione della sanità estremamente distante da quella sottesa al disegno di legge n. 2375. Per quanto attiene al quadro istituzionale, rileva che al momento della redazione della Carta costituzionale non potevano certo essere previsti gli sviluppi della sanità. L'articolo 117 della Costituzione si è poi tradotto nell'articolo 15 della legge n. 833 del 1978, che di fatto rende impossibile una direzione unitaria a livello nazionale della sanità, conferendo un'eccessiva autonomia alle regioni e gettando le basi per una eccessiva ed inaccettabile differenza di trattamento fra i cittadini. Occorre quindi individuare un modello organizzativo totalmente nuovo. Si chiede quindi chi abbia i reali poteri di direzione all'interno delle USL: la legislazione dell'ultimo secolo si è sempre dibattuta tra il momento autoritario, quello tecnocratico e quello prettamente politico. Ora si tenta nel disegno di legge di attribuire i poteri di direzione ai *managers*, ma occorrerebbe riflettere sul fatto che il contratto a tempo determinato ed il complesso della decrepita legislazione vigente non daranno alcun incentivo a questa nuova figura: il rapporto a termine può avere un significato ben diverso da quello che originariamente si intendeva introdurre; la legislazione del 1938 ribaltava questo concetto, dando stabilità solo agli apicali, e prevedendo rapporti a termine per altre qualifiche professionali. Ora in realtà il *manager* deve disporre di un personale di fatto inamovibile e quindi non ha alcuna seria

autonomia gestionale. A livello politico poi si è scartata la possibilità di corresponsabilizzare nella gestione degli ospedali coloro che vi operano; esistono invece moduli organizzativi di questo tipo nelle università, con effetti gestionali positivi. Il tipo di impostazione del disegno di legge n. 2375 non consente poi di superare il fenomeno dell'utilizzazione del servizio pubblico per fini privati. Esprime quindi contrarietà sul complesso del disegno di legge n. 2375, che si muove in un'ottica vecchia e porterà ad un peggioramento della situazione della sanità.

Il senatore TORLONTANO si dichiara a favore di una liquidazione immediata dei comitati di gestione delle USL e denuncia l'inaccettabile situazione delle USL dell'Abruzzo. Con specifico riferimento agli ospedali, rileva la necessità di passare ad un sistema modulato per dipartimenti superando le attuali divisioni che impediscono indispensabile lavoro di gruppo. I settori di trattamento debbono rispecchiare la qualità di trattamento praticato, privilegiando il sistema del *day-hospital* e l'assistenza domiciliare. Per quanto riguarda il personale, sottolinea la opportunità di prevedere diplomi di tipo universitario per gli infermieri, che vanno incentivati. È poi falso che non ci sono infermieri, dato che nel Sud molti infermieri professionali sono disoccupati: non si fanno i concorsi, per continuare a mantenere il sistema degli incarichi per ragioni clientelari. Le USL poi debbono mantenere un potere di coordinamento. Si richiama quindi alla situazione del Molise, che ha una bassa spesa sanitaria pro-capite perchè non ha alcuna struttura avanzata. Occorre poi eliminare alcuni carrozzoni inefficienti, mentre per quanto concerne il rapporto pubblico-privato, osserva che negli Stati Uniti gran parte dell'assistenza ospedaliera è erogata tramite fondazioni non aventi scopo di lucro, e non attraverso società private che agiscano per profitto. Denuncia quindi la totale indisciplina che esiste negli ospedali, che causerà una sempre maggiore fuga di pazienti all'estero.

Il senatore IMBRIACO osserva che nel sistema americano non si consente assolutamente di lavorare per la concorrenza, per cui chi si richiama a quel sistema dovrebbe introdurre una disciplina severissima delle incompatibilità.

Il senatore TORLONTANO conclude ribadendo la assoluta necessità di commissariare subito i comitati di gestione, che attualmente agiscono in un'ottica di assalto alle risorse pubbliche, e senza alcun controllo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**193<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PAGANI

*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE***Manieri e Cutrera: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)**

(Rinvio dell'esame)

Dopo che il presidente PAGANI ha dato conto del parere contrario pervenuto dalla Commissione bilancio in merito ad un emendamento della proponente del disegno di legge, tenuto conto anche dell'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione concorda di rinviare l'esame ad altra seduta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagini conoscitive sulle potenzialità e gestione delle risorse idriche in Italia e sull'impatto ambientale delle centrali energetiche e delle discariche industriali**

(Esame e approvazione)

Il presidente PAGANI ricorda che, in più occasioni, non ultimo il recente dibattito in Assemblea sul decreto-legge per l'emergenza idrica in Campania, era emersa l'esigenza di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione idropotabile in Italia: ciò con riferimento non solo alle emergenze idriche di taluni regioni, ma anche e soprattutto alla consistenza delle risorse idriche, alle opere di approvvigionamento, alla gestione degli acquedotti e alle relative strutture amministrative. A nome del Gruppo democratico cristiano, concorda il senatore FABRIS.

Il senatore TORNATI esprime l'avviso favorevole del Gruppo comunista, invitando a non soffermarsi tanto sulla politica acquedottistica quanto invece sulla quantità e qualità delle risorse idriche, anche in rapporto alla pianificazione di bacino prevista nella legge n. 183 del 1989.

A nome del Gruppo socialista, annuncia voto favorevole il senatore MERAVIGLIA. Analogo voto esprime il senatore SPECCHIA a nome del Gruppo del movimento sociale destra-nazionale, segnalando la situazione dell'acquedotto pugliese. A seguito di una replica del presidente PAGANI - nella quale si fa carico delle argomentazioni esposte nel dibattito e segnala a titolo esemplificativo la necessità di tenere sopralluoghi in Campania, Liguria, Lombardia e Sicilia - la Commissione concorda sulla proposta e delibera quindi di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine.

Il senatore MERAVIGLIA riferisce alla Commissione sulla proposta di effettuare un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale delle centrali energetiche e delle discariche industriali, nel cui ambito andrebbe previsto un sopralluogo nella zona che ospita il polo energetico di Montalto di Castro e di Civitavecchia: di recente un incidente si è registrato proprio in una centrale energetica di questa città, con gravi ricadute occupazionali, mentre le due centrali termoelettriche ivi ubicate determinano un rilevante impatto ambientale a causa della loro produzione di 4.000 Mega watt.

Il senatore TRIPODI sottolinea che problemi di impatto ambientale sono stati ravvisati di recente da una Commissione del Ministero dell'ambiente anche per la centrale Enel di Gioia Tauro, su cui il Ministro dell'ambiente potrebbe essere chiamato a riferire.

La Commissione concorda sulla proposta di indagine conoscitiva formulata dal senatore Meraviglia, deliberando quindi di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Pecchioli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis) (risultante dalla stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge 1457)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BOSCO, che illustra le vicende che condussero allo stralcio della parte del disegno di legge che non concerneva il recepimento di direttive comunitarie: l'impianto generale del disegno di legge resta comunque incardinato su misure volte a contrastare l'inquinamento acustico. Perplessità suscitano nel relatore taluni dei criteri e principi direttivi contenuti nell'articolo 1, come la dizione riguardante i prodotti per le emissioni sonore ed i criteri di salvaguardia acustica da applicare per le norme urbanistiche, nonché la fattibilità tecnica dei piani di bonifica delle fonti di inquinamento acustico deferiti alle regioni. Anche taluni obblighi previsti dall'articolo 2, come il divieto di allarmi acustici nel centro abitato, appaiono di difficile applicabilità e comunque perfettibili, mentre la recente legge sulla emittenza televisiva ha già regolamentato la materia delle interruzioni pubblicitarie, disciplinata dall'articolo 3 di cui il relatore propone pertanto la soppressione.

Il Presidente propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta. Concorda la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di relazioni tra equilibri economici internazionali ed ecosistema: dibattito conclusivo dell'indagine**  
(Approvazione del documento)

Il senatore FABRIS dà per illustrato il proprio schema di documento conclusivo dell'indagine, già distribuito ai Commissari; dichiara altresì che si farà carico dell'osservazione testè formulata dal senatore TRIPODI, secondo cui negli Stati Uniti si registra una tendenza alla notevole riduzione dell'attuale uso di carbone per la produzione di energia elettrica, in quanto il combustibile fossile è ritenuto fortemente inquinante.

Dopo che i senatori ANDREINI e MERAVIGLIA hanno dichiarato il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, il documento posto ai voti è approvato all'unanimità, risultando in tal modo conclusa l'indagine.

*SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Essendo esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente PAGANI avverte che la seduta di domani della Commissione non avrà più luogo. Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Presidente*  
BARBERA

*Intervengono il dottor Marco Marcucci, presidente della Giunta Regionale della Toscana, il dottor Rodolfo Gigli, presidente della Giunta Regionale del Lazio, il dottor Luigi Covolo, assessore alla sanità e servizi sociali della Giunta Regionale del Veneto, il dottor Mario Brancati, assessore alla sanità della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e il dottor Giuliano Barbolini, assessore alla sanità della Giunta Regionale della Emilia Romagna.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

**Audizione dei Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome sul «Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990» e sui progetti di legge di modifica della riforma sanitaria (atti Senato nn. 1679, 1879, 2375)**

Ad inizio di seduta il Presidente Augusto BARBERA, consentendovi la Commissione, dispone l'attivazione del circuito televisivo interno.

Dopo che il Presidente Augusto BARBERA ha rivolto il suo saluto agli intervenuti, ringraziandoli per aver voluto partecipare alla seduta, il relatore Pierluigi CASTAGNETTI svolge alcune considerazioni introduttive sulle tematiche oggetto dell'incontro odierno rispetto alle quali la Commissione desidera acquisire il punto di vista delle Regioni.

Prendono quindi la parola, l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Luigi Covolo, l'assessore alla sanità della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Brancati, il presidente della Regione Lazio, Rodolfo Gigli - che esprime anche alla Commissione le scuse del presidente della Regione Valle d'Aosta, Gianni Bondaz, impossibilitato a partecipare alla riunione odierna a causa di improrogabili, precedenti impegni -, il presidente della regione Toscana, Marco Marcucci, e l'assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna, Giuliano Barbolini.

Dopo ulteriori interventi del senatore Giovanni Battista MELOTTO e del deputato Vito RIGGIO, il Presidente Augusto BARBERA ringrazia gli intervenuti per il contributo dato ai lavori della Commissione.

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge:**

**«Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990» (atto Senato n. 2436)**

(Esame e conclusione)

Il deputato Pierluigi CASTAGNETTI, relatore sul disegno di legge, ricorda che gli articoli 1 e 2 del decreto-legge affrontano il problema del ripiano dei disavanzi finanziari delle unità sanitarie locali per il 1987 e il 1988, ponendo a carico del bilancio dello Stato la maggiore spesa relativa ai predetti esercizi finanziari.

L'articolo 3 del decreto-legge affronta invece il problema del disavanzo relativo al 1990, stabilendo una diversa modalità di finanziamento. La soluzione proposta, che prevede la facoltà per le regioni di autorizzare le strutture sanitarie, a fronte di spese improcrastinabili ed urgenti - entro limiti prequantificati - ad assumere impegni eccedenti le previsioni di spesa per il 1990 e pone a carico delle regioni stesse la copertura dei relativi mutui, incontra la ferma opposizione delle regioni, che, come è emerso nell'incontro che la Commissione ha appena avuto con i presidenti e gli assessori regionali alla Sanità, non sono disposte ad accollarsi oneri dovuti a scelte legislative e gestionali che esse non hanno determinato.

Dopo aver ricordato che sulle questioni inerenti all'articolo 3 è in corso una trattativa fra il Governo e le regioni, per giungere ad una modifica dell'articolo, ma che, fino a questo momento non sono emerse precise proposte di emendamento, il relatore afferma che la Commissione deve farsi carico delle preoccupazioni e dei rilievi fondati espressi dalle regioni, anche in vista delle scelte da compiere nell'ambito del previsto riordino del servizio sanitario nazionale (che giustamente punta alla regionalizzazione del sistema) e conclude proponendo di esprimere sul suddetto articolo 3 parere negativo.

Dopo brevi interventi del deputato RIGGIO e del senatore SCIVOLETTO, la Commissione accoglie all'unanimità la seguente proposta di parere presentata dal relatore CASTAGNETTI.

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 settembre 1990 n. 262, esprime

#### PARERE CONTRARIO

all'articolo 3 del decreto stesso, in quanto non ritiene accettabile caricare totalmente sulle regioni la responsabilità della copertura di disavanzi in gran parte determinati da scelte legislative, programmato-

rie e gestionali alla determinazione delle quali le regioni stesse non hanno contribuito (o vi hanno contribuito solo in parte marginale)».

**Parere ai sensi dell'articolo 118-bis, commi 1 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati sulla:**

**Nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 (Doc. LXXXIV, n. 3-ter)**  
(Esame e conclusione)

Riferisce sul provvedimento il deputato RIGGIO, in sostituzione del relatore Cortese, precisando che la nota di aggiornamento adegua gli obiettivi e le regole - fissate nelle risoluzioni a suo tempo approvate dai due rami del Parlamento sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo al triennio 1991-1993 - ai mutamenti intervenuti nella situazione economica, anche in conseguenza degli avvenimenti nell'area del Golfo Persico. Facendo richiamo a quanto sostenuto nella relazione introduttiva alla nota in oggetto, il relatore sottolinea che il mutato quadro di riferimento macroeconomico richiede un sensibile rafforzamento della complessiva manovra in termini di cassa: in particolare, la manovra sul saldo primario del settore statale, già quantificata in 37.800 miliardi, si attesta ora intorno ai 44.500 miliardi, riferiti per 20.900 miliardi all'aumento delle entrate, per 18.000 miliardi al contenimento delle spese e per 5.600 miliardi alle dismissioni patrimoniali; in aggiunta, è previsto un contenimento della spesa per interessi pari a 3.500 miliardi.

Dopo aver precisato che il fabbisogno del settore statale ammonterà a 132.000 miliardi, pari al 9,3 per cento del PIL, e che l'avanzo primario sarà di 8.100 miliardi, il relatore conclude osservando che, a seguito dei dati sopra esposti, pur se si rende necessario un aggiornamento del bilancio di competenza, non si registrano sostanziali modificazioni del quadro risultante dall'applicazione delle regole fissate nel documento di programmazione economico-finanziaria. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Il senatore SCIVOLETTO, preannuncia il voto contrario del gruppo comunista sulla nota di aggiornamento in esame, mettendo in evidenza, oltre al dissenso sull'impostazione generale della prevista manovra economico-finanziaria, come già a suo tempo dichiarato in sede di dibattito sul documento di programmazione economico-finanziaria, la mancanza di riscontri documentati in ordine alla plausibilità delle cifre indicate e dei dati riportati nel documento stesso.

La Commissione esprime quindi, a maggioranza, parere favorevole sulla nota di aggiornamento in esame.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

108ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BARCA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO*

**Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, professor Giovanni Marongiu.**

Il ministro MARONGIU premette che le sue comunicazioni verteranno principalmente su tre questioni fondamentali: l'intervento nel Mezzogiorno alla luce della manovra finanziaria per il triennio 1991-93; lo stato in cui versa l'intervento straordinario; l'apparato organizzativo che funge da supporto di carattere tecnico esecutivo per le decisioni assunte in sede politica.

Per quanto riguarda la manovra finanziaria dice di non voler entrare nel merito politico della operazione complessiva. D'altra parte la manovra presenta i caratteri che sono ormai noti e, si può dire alla luce dei vincoli e delle compatibilità esistenti, che il problema del Mezzogiorno sia stato tenuto sufficientemente in rilievo.

Il Governo, infatti, ha ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di taluni finanziamenti inseriti nei documenti di bilancio. Sono state meglio definite le priorità verso quelle esigenze «di rilevante valore economico e sociale». Sotto tale profilo è stato rifinanziato l'intervento nel Mezzogiorno per mille miliardi, con riferimento all'esercizio 1991.

Per il 1992 e 1993 sono stati proposti due accantonamenti, che per l'esercizio 1992 sono al netto degli sgravi contributivi; per il 1993 sono invece al lordo sempre degli sgravi contributivi.

Ritiene che le somme siano inadeguate, tenuto conto che la disponibilità finanziaria complessiva gravante sulla legge n. 64 è stata già interamente programmata, se si eccettua un accantonamento relativo ai progetti strategici (per 4.200 miliardi non ancora programmati).

Le somme stanziare all'interno della manovra triennale sono inferiori alla media relativa al novennio di attuazione della legge n. 64. L'operazione può tuttavia essere accettata a condizione che si dia luogo alla legge di rifinanziamento della 64. In previsione di questo evento sono stati previsti gli accantonamenti per gli esercizi 1992 e 1993, di cui ha parlato prima.

Il Ministero del tesoro, come è noto, versa una somma mensile in favore dell'Agensud. Questa erogazione è al di sotto delle attuali possibilità di spese dell'Agenzia, dovendosi colmare il divario che passa tra la spesa di 650 miliardi e l'assegnazione di circa 450 miliardi. Si tratta di un fenomeno indubbiamente negativo perchè concorre a ritardare la spesa in maniera artificiosa, non essendo il ritardo imputabile a ritardi nella procedura istruttoria.

Il ministro Marongiu informa inoltre la Commissione di aver chiesto ai ministri per l'intervento ordinario di programmare nel triennio le spese in modo da liberare e restituire all'intervento straordinario la configurazione sua propria, non condizionata cioè dalla necessità di inseguire e coprire i vuoti lasciati dalla inerzia delle altre amministrazioni.

Venendo al secondo gruppo di questioni su cui intende richiamare l'attenzione della Commissione, si sofferma sullo stato dell'intervento straordinario ed in particolare su alcune grandezze che hanno evidenza contabile ma anche forte significato amministrativo.

Gli interventi programmati ammontano a circa 84.000 miliardi, di cui 53.000 soltanto impegnati e 21.000 effettivamente erogati. Come si vede la forbice tra questi tre momenti amministrativi risulta assai pronunciata.

Il terzo piano annuale di attuazione è ancora in fase di parziale attuazione, dal momento che non tutte le schede sono state trasmesse all'Agenzia. Può assicurare che entro novembre tutte le schede saranno inoltrate e pertanto l'Agensud sarà in condizioni di stipulare le relative convenzioni.

Ad una interruzione del senatore Coviello risponde che 12.000 miliardi sono impegnati per i programmi regionali di sviluppo. In questo settore si registra un ulteriore elemento di ritardo perchè la forbice fra i tre stadi contabili ed amministrativi (di cui ha detto prima) risulta più pronunciata che per il resto degli interventi straordinari. Il fenomeno negativo è imputabile non solo alle necessità di mettere in piedi comunque dei programmi regionali (attraverso le loro proprie procedure) ma anche per via di questioni attinenti alla contabilità regionale ed ai suoi rapporti con quella dello Stato.

Si sofferma quindi sul terzo gruppo di questioni che attengono all'apparato organizzativo che funge da supporto per l'intervento straordinario.

Il Dipartimento ha bisogno di un nuovo ordinamento, in base alla legge n. 400 relativa alla Presidenza del Consiglio. Lo schema di nuovo ordinamento è in via di avanzata preparazione ma non è ancora concluso, e per questa ragione la situazione del personale non è delle più consolidate.

Egli ha ritenuto di dover intervenire per accelerare le procedure di approvazione del nuovo ordinamento. Ritiene tuttavia di dovere far

presente che nel testo da lui visionato non gli sembra sufficientemente evidenziata - come invece dovrebbe, anche per una questione di coerenza con la legge n. 64 (art. 2) - la funzione di coordinamento che è diversa e preliminare rispetto ad altre funzioni, come quella di vigilanza e di controllo successivo. Invece lo schema di nuovo ordinamento ha impostato correttamente l'esercizio delle funzioni programmatiche e di valutazione, sempre da parte del Dipartimento.

L'Agenzia ha recuperato un buon ritmo di spesa. Anche qui però si segnalano problemi normativi, dal momento che la pianta organica non risulta ancora approvata dal Consiglio dei Ministri. Essa come è noto costituisce un presupposto soprattutto per gli atti di regolarizzazione del personale.

L'Agensud si è impegnata inoltre, sulla spinta soprattutto dei precedenti ministri Gaspari e Misasi, a favore di un decentramento delle strutture al fine di assicurare consulenza tecnico-progettuale alle regioni e ai comuni meridionali.

Per quanto riguarda gli enti di promozione il ministro Marongiu si limita ad alcune considerazioni che riguardano quelli tradizionali, anche se la sua impostazione andrebbe allargata ai tre istituti di medio credito operanti nel Mezzogiorno.

La Finam ha ricevuto interventi di ricapitalizzazione sufficienti a salvaguardare l'ente promozionale da una possibile procedura di liquidazione. L'ente infatti ha approvato, seguendo criteri di buona amministrazione, un piano di smobilizzo delle partecipazioni che finora erano risultate esposte a critiche di vario genere. Si riferisce alle partecipazioni nel settore della produzione agricola, anche con aperture di credito orientate a sostenere le perdite e gli oneri debitori delle società operanti in questo campo. Analogo problema si è posto per le società di forestazione, con la fornitura cioè da parte della Finam di mezzi finanziari a copertura di capitali inesistenti.

L'Insud non è in perdita se si eccettua il caso dell'iniziativa Disneyland nel comune di Afragola, i cui fondi sono stati tuttavia congelati. Il giudizio finanziario che è positivo non vuole abbracciare considerazioni più vaste relative alla capacità dell'ente di perseguire gli scopi istituzionali.

La Fime versa in buone condizioni anche per il cospicuo e competente apporto delle partecipazioni di banche ed enti vari.

Il Formez non presenta gravi problemi se non per la parte relativa alla difficile attuazione dell'azione organica n. 2. Ritiene tuttavia di poter assicurare che il Formez si muove con la dovuta prudenza e concretezza.

Venendo a considerazioni più generali ritiene che il futuro di questi enti sia aperto a due tipi di soluzioni. La prima consiste nel lavorare per l'attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 58, nel senso di lasciare inalterato l'impianto e modificare solo alcune disposizioni. Tra queste la norma che autorizza il ministro per il Mezzogiorno a nominare la maggioranza dei consigli di amministrazione. Egli personalmente è contrario e quindi sarebbe dell'idea che i consigli vadano formati in modo da rispecchiare l'apporto dei soggetti partecipanti, magari con una clausola di salvaguardia riguardo alle

nomine. Inoltre ritiene opportuna una norma che imponga di sciogliere società in persistente situazione di perdita.

L'altra soluzione che dovrebbe essere esplorata è quella che ruota attorno ad una forma più compatta e coesa, un'organizzazione di gruppo capace di consentire agli enti di svolgere una funzione coordinata: creditizia, finanziaria e di produzione di servizi. In questo quadro dovrebbe essere considerato il ruolo degli istituti di medio credito, nel senso che tutti i soggetti dovrebbero far capo ad una struttura centrale.

Il presidente BARCA ringrazia il ministro Marongiu per la sistematicità e chiarezza dell'esposizione. Ritiene soprattutto corretto il fatto che il prof. Marongiu abbia prospettato delle alternative alla Commissione, in modo da sollecitarne un più pieno coinvolgimento.

Il senatore DE VITO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe opportuno che la seduta di domani venisse concentrata sul primo punto dell'esposizione del ministro, relativo alla manovra finanziaria.

Il presidente BARCA fa presente che la legge finanziaria sarà assegnata alla Commissione, che potrà quindi esprimere compiutamente in quella sede il proprio giudizio. Naturalmente non è escluso, anzi gli sembra naturale, che i parlamentari della Commissione già da domani, in sede di discussione delle comunicazioni testè rese dal Ministro, concentrino la loro attenzione sugli aspetti legati alla manovra finanziaria.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione**  
**e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania**  
**colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Presidente*  
SCÀLFARO

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il presidente SCÀLFARO, informata la Commissione che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, avverte che il sindaco di Laviano ha comunicato di non poter partecipare all'odierna audizione, in quanto degente per postumi di un incidente stradale. Non appena ristabilito, l'Ufficio di Presidenza indicherà la data di una nuova convocazione.

**Audizione del sindaco di Caposele**

La Commissione procede all'audizione del professor Alfonso MEROLA, sindaco di Caposele.

Il sindaco Alfonso MEROLA svolge una relazione sulla ricostituzione del comune di Caposele e consegna alcuni documenti.

Intervengono e pongono quesiti il deputato SAPIO, il senatore CUTRERA ed i deputati BARBIERI e D'AMBROSIO. Risponde ai quesiti posti il sindaco Alfonso Merola.

**Audizione dei segretari delle sezioni del PCI e del PSI del comune di Laviano**

La Commissione procede quindi all'audizione dei signori Rocco FALIVENA e Giovanni TORSIELLO, segretari delle sezioni del PCI e del PSI del comune di Laviano.

Il presidente SCÀLFARO avverte che il signor Lorenzo PORCELM, segretario della locale sezione della DC, non è presente.

Intervengono e pongono quesiti il deputato D'ADDARIO, il senatore CUTRERA, il deputato SAPIO ed il senatore CORRENTI.

Rispondono ai quesiti posti i signori Rocco FALIVENA e Giovanni TORSIELLO.

#### **Audizione del sindaco di Ruvo del Monte**

La Commissione, rinviata al pomeriggio l'audizione del sindaco di Palomonte, procede all'audizione della dottoressa Maria SANTORO, sindaco di Ruvo del Monte, la quale è accompagnata dall'ingegner Michele GRIECO, assessore ai lavori pubblici delegato alla ricostruzione.

Il sindaco Maria SANTORO dà lettura di una relazione e consegna alcuni documenti.

Intervengono e pongono quesiti i senatori CORRENTI e PETRARA, il deputato SAPIO, i senatori PIERRI e CUTRERA ed il deputato D'AMBROSIO.

Rispondono ai quesiti posti il sindaco Maria SAPIO e l'ingegner Michele GRIECO.

Il Presidente sospende la seduta fino alle 15,30.

*(La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 15,50).*

#### **Audizione del sindaco di Palomonte**

La Commissione procede all'audizione dell'avvocato Manlio PARISI, sindaco di Palomonte.

Il sindaco Manlio PARISI consegna due manifesti, di cui il Presidente SCÀLFARO dà lettura, precisando che la Commissione d'inchiesta ha precise competenze dalle quali esulano le polemiche personali e di politica locale.

Il deputato SAPIO ricorda che la ricostruzione del comune di Palomonte è stata oggetto di indagini giornalistiche e servizi televisivi.

Il senatore CORRENTI sottolinea, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro competente per la ricostruzione edilizia, che l'individuazione dei sindaci da chiamare in audizione - seppure fatta a campione - è fondata su risultanze oggettive.

Il senatore CUTRERA si associa alle dichiarazioni del Presidente, ribadendo le funzioni proprie della Commissione d'inchiesta e rilevando

che la programmazione dei lavori da parte dell'Ufficio di Presidenza prescinde da presunzioni di responsabilità.

Dopo una breve relazione del sindaco Manlio PARISI, intervengono e pongono quesiti i deputati Francesco SAPIO e Settimo GOTTARDO, che propone un confronto in Commissione tra le parti in causa e chiede che siano disposti accertamenti sulle questioni contestate, il senatore CUTRERA, il deputato BARBIERI, che propone che la Commissione proceda a sopralluoghi nei comuni i cui sindaci sono stati ascoltati, ed il presidente SCÀLFARO.

Risponde ai quesiti posti il sindaco Manlio PARISI.

*La seduta termina alle ore 18.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

*Presidenza del Presidente*  
COLONI

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'ESAME DEI DOCUMENTI INVIATI DAGLI  
ENTI VIGILATI**

Su proposta del presidente COLONI e dopo interventi dei deputati LODI FAUSTINI FUSTINI, POGGIOLINI e Carlo D'AMATO, la Commissione delibera di affidare ad un gruppo di lavoro l'esame particolareggiato dell'attività dei seguenti enti vigilati: Istituto postelegrafonici, INADEL, ENPAM, ENPAS, INPDAL, ENASARCO, Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, ENPALS, INPS ed INAIL.

Il gruppo di lavoro sarà presieduto, rispettivamente, dai deputati LODI FAUSTINI FUSTINI, Carlo D'AMATO e POGGIOLINI, dal senatore ZANGARA, dai deputati ROTIROTI, Vincenzo MANCINI, Carlo D'AMATO e BRUZZANI, e dai senatori VECCHI e ANGELONI; essi saranno affiancati da esperti del Servizio Studi della Camera nei settori di attività dei singoli enti.

Secondo intese raggiunte con i responsabili dei predetti enti, le riunioni si svolgeranno, rispettivamente, oltre che nella giornata odierna, anche il 4, 9, 10, 11 e 16 ottobre prossimi.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MURMURA

*Intervengono il ministro dei trasporti Bernini e i sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Coco e per i trasporti Nepi.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### **Chiaromonte ed altri: Norme per i collaboratori della giustizia (2281)** (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il senatore MAZZOLA, il quale fa presente che il provvedimento riprende talune indicazioni contenute nella relazione annuale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, nella cui sede più volte è stata sottolineata la necessità di una regolamentazione legislativa del problema dei cosiddetti «pentiti». Il crimine organizzato ha infatti sicuramente esteso il suo potere anche grazie alla mancata collaborazione sviluppatasi in talune aree «calde», dovuta essenzialmente al timore di ritorsioni. Il comportamento di taluni imputati, dichiaratisi disposti a collaborare con gli organi inquirenti, è stato invece di grande utilità e ciò testimonia della necessità che tali condotte vengano da un lato stimolate e dall'altro tutelate dai pubblici poteri.

Per questi motivi, il relatore propone l'espressione di un parere favorevole.

Concordano i senatori FRANCHI e SANTINI, i quali sottolineano che lo Stato ha l'obbligo di proteggere colui che intende collaborare e vuole perciò dissociarsi dalla organizzazione criminale cui è appartenuto. È dunque a loro avviso indispensabile intervenire con misure legislative, che evitino altresì al massimo i rischi connessi alla discrezionalità e all'arbitrio.

Il presidente MURMURA, pur convenendo con le considerazioni svolte, fa altresì presente che l'opinione pubblica reclama oggi maggior rigore nella irrogazione e nella applicazione delle pene: un tema, questo, direttamente connesso con quello cui il disegno di legge n. 2281 ha riguardo, e che andrà affrontato quando il Parlamento esaminerà le proposte di modifica delle normative attualmente regolanti la materia.

Polemizza con tali considerazioni il senatore FRANCHI, il quale fa notare che la disciplina attualmente vigente, e segnatamente la cosiddetta «legge Gozzini», pur non scevra da distonie ed imprecisioni, ha però dato luogo anche a numerosi risultati positivi.

Il senatore MAZZOLA fa osservare che le perplessità in materia originano dall'andamento altalenante della politica legislativa italiana in materia di giustizia, che ha oscillato da un eccessivo garantismo ad una fase di restrizioni, altrettanto eccessive.

Ha quindi la parola il sottosegretario COCO, ad avviso del quale il disegno di legge è importante ed urgente, date le finalità che lo ispirano. Il provvedimento acquista altresì grande rilievo, giacché trae origine da un'istanza condivisa da quasi tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia. Dopo aver annunciato l'intenzione del Governo di presentare emendamenti al disegno di legge, non concernenti l'impianto generale della normativa, ma unicamente aspetti tecnici di essa, il sottosegretario Coco auspica l'espressione di un parere favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**Chiaromonte ed altri: Disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi illeciti (2282)**

(Parere alla 2ª Commissione)

Illustra il provvedimento il senatore MAZZOLA, il quale fa presente che il fenomeno del riciclaggio ha assunto eccezionali dimensioni di gravità, anche in conseguenza dell'incremento delle attività tipiche della criminalità organizzata. La smisurata concentrazione di capitali presenta un altissimo grado di pericolosità, giacché oggi ci si trova in presenza di organizzazioni i cui componenti, essendo in possesso di una ingente massa di denaro liquido, sono in grado di turbare il sistema economico, di acquisire il controllo di determinati settori e di ampliare la loro sfera di potere, fino ad influenzare le scelte politiche e le stesse

regole di convivenza civile e democratica. A queste finalità intende rispondere il disegno di legge in esame, che si presenta estremamente complesso e che vuole costituire una risposta legislativa idonea a contrastare il fenomeno. L'iniziativa si colloca comunque in un quadro di cooperazione internazionale tra gli Stati, al fine di prevenirne una facile elusione, in un contesto caratterizzato dalla crescente integrazione internazionale. Sulla base di queste motivazioni, il senatore Mazzola conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale osserva che il provvedimento coglie una esigenza concreta e reale.

Il senatore VETERE, dopo aver sottolineato che il particolare rilievo del disegno di legge in esame discende anche dal fatto che esso reca le firme di quasi tutti i senatori componenti la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, sottolinea la necessità che la Commissione affari costituzionali acquisisca ed esamini la relazione approvata dalla citata Commissione di inchiesta il 20 dicembre 1989. L'iniziativa legislativa in esame - prosegue il senatore Vetere - testimonia dell'impegno della Commissione di inchiesta, che non si limita a indagare sul fenomeno della mafia, ma, sulla base delle informazioni conseguite, fornisce altresì suggerimenti e proposte.

Il sottosegretario COCO, dopo aver annunciato l'intenzione del Governo di presentare una analoga iniziativa legislativa, dichiara di condividere l'impostazione del disegno di legge n. 2282, che, oltre a ridefinire il riciclaggio, reca disposizioni concernenti la onorabilità e le qualità soggettive di quanti operano nelle società, nonché norme ispirate al criterio della trasparenza delle società, e segnatamente di quelle finanziarie. Il rappresentante del Governo si sofferma in particolare sulla necessità di una stretta collaborazione internazionale ai fini di una efficace lotta contro il riciclaggio, sottolineando l'esigenza di integrare il disegno di legge in esame con riferimento alle iniziative italiane in materia.

Il sottosegretario Coco fa quindi presente l'opportunità di individuare una linea coerente di lotta contro il crimine, evitando gli andamenti ondivaghi nella politica legislativa in materia, già ricordati dal senatore Mazzola. A tale proposito, egli ricorda che la Camera dei deputati sta esaminando una iniziativa di legge che dà corso ad un ulteriore indulto, che dovrebbe comunque non riguardare soggetti legati a organizzazioni di stampo mafioso. Sarebbe tuttavia a suo avviso opportuna una riflessione complessiva sulla materia, idonea a dare una logica coerente a provvedimenti di tal fatta.

Il rappresentante del Governo fa infine notare che il riciclaggio rappresenta soltanto uno degli strumenti forti a disposizione delle organizzazioni malavitose e che occorrerebbe aggredire il fenomeno criminoso in tutti i suoi aspetti e in modo coordinato.

Dopo un ulteriore intervento del senatore VETERE (annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, sottolineando la necessità di

sciogliere il nodo fondamentale del rapporto tra mafia e politica), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Zito ed altri: Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste (2238)**

**Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442)**

(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo il senatore GUIZZI, il quale si sofferma anzitutto sul provvedimento n. 2238, che intende porre rimedio alla difficoltà di coprire l'organico dei magistrati in talune sedi nelle quali l'esercizio dell'attività giurisdizionale è soggetta a difficoltà ed a notevoli rischi. L'organico viene pertanto ivi sovente ricoperto facendo ricorso ad uditori giudiziari, con la conseguenza che proprio le sedi nelle quali la presenza della criminalità organizzata è più forte ed aggressiva, vengano occupate per una parte notevole da personale all'inizio della carriera, e quindi privo delle esperienze e delle conoscenze a tal fine necessarie. Da ciò trae origine il disegno di legge in esame, che accorda incentivi economici e di carriera che dovrebbero stimolare le domande di trasferimento da parte dei magistrati nelle sedi normalmente non appetite. Pur condividendo tale iniziativa, il senatore Guizzi fa comunque presente la necessità di giungere alla abolizione del precetto costituzionale riguardante la inamovibilità dei magistrati, ciò che consentirebbe una riallocazione dei giudici secondo criteri ispirati ad un disegno più razionale ed alle specifiche competenze di ciascuno.

Le esigenze di rivedere la politica del personale giudiziario – prosegue il relatore – sono altresì presenti nel disegno di legge n. 2442, che intende garantire una maggiore tempestività di intervento, semplificando la procedura di emissione del decreto di trasferimento ed eliminando il parere del Consiglio giudiziario.

Dopo aver sottolineato l'urgenza che le due iniziative legislative giungano a rapida approvazione, il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore VETERE rileva che i provvedimenti in titolo avrebbero richiesto lo svolgimento di un dibattito ampio. Il problema della copertura delle sedi giudiziarie «calde» va comunque indubbiamente risolto, sia attraverso gli incentivi finanziari, sia attraverso la volontà ed il coraggio dei magistrati. La valutazione di questi elementi potrà comunque essere utilmente condotta dalla Commissione di merito.

Il presidente MURMURA fa presenti le proprie perplessità riguardo alle incentivazioni di carattere finanziario disposte nel disegno di legge n. 2238. A tale riguardo, egli piuttosto si dichiara favorevole ad incentivi di carriera. Al fine di consentire il rapido ed efficace corso della giustizia e di garantire la copertura anche delle sedi giudiziarie meno appetite, sarebbe comunque a suo avviso essenziale che i magistrati svolgessero innanzitutto le funzioni cui sono istituzionalmente preposti, limitando al

massimo i rapporti di consulenza ed il distacco presso gli uffici legislativi di numerosi dicasteri, che ha attualmente raggiunto livelli preoccupanti.

Dopo un ulteriore intervento del senatore VETERE (concorda con le considerazioni del presidente Murmura), la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del senatore GUIZZI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Legge quadro per la professione di maestro di sci (2051)**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Emendamenti ai disegni di legge:**

**Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)**

**Andò ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'Ente ferrovie dello Stato (2311)**

**Visca e Marniga: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato (2340)**

**Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, il quale illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 2344, di iniziativa governativa. Tale provvedimento è stato assunto come testo base dalla Commissione di merito; ad esso – prosegue il relatore – sono stati presentati emendamenti, dei quali egli dà singolarmente conto. A tale proposito, il relatore fa presenti talune perplessità riguardanti l'emendamento 1.1, concernente il trasferimento all'ente «Ferrovie dello Stato» dei beni mobili ed immobili comunque in disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie al 31 dicembre 1985, ancorché dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio ferroviario. Il presidente Murmura segnala infatti la necessità di stabilire quali beni fanno capo al patrimonio indisponibile, al fine di evitare il ricorso a procedure coattive. Anche l'emendamento 16.0.4

- prosegue il relatore - concernente la competenza a giudicare le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente e l'individuazione delle dipendenze dell'ente stesso, dà luogo a perplessità. Esso consegue ad una recente sentenza della Corte costituzionale, che aveva parzialmente abrogato l'articolo 23 della legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'ente ferrovie dello Stato; sarebbe però probabilmente stato preferibile che il disegno di legge in esame stabilisse in modo chiaro quale sia la competenza territoriale, evitando per conseguenza possibili diversità di interpretazione. Con queste osservazioni, il presidente Murmura propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI, pur concordando in linea di massima con le osservazioni del relatore, fa presenti le proprie perplessità in merito all'emendamento 2.0.1, che contiene l'articolazione dell'ente, prevedendo l'obbligatorietà della costituzione di società per azioni per tutte le attività diverse dal trasporto ferroviario e dal traghettamento tra terminali ferroviari. Detto articolo gli pare infatti sostanziare una sorta di delega in bianco al Governo, nella parte in cui prevede che esso possa trasferire unitariamente il complesso delle attività di trasporto ferroviario ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico, senza ulteriori indicazioni dei criteri cui tale trasferimento deve ispirarsi e dei tempi a ciò necessari. In questo senso, egli fa presente l'opportunità che il comma 1 dell'emendamento 2.0.1 venga interamente riformulato.

Il senatore Galeotti si sofferma quindi sul delicato tema del controllo delle attività dell'Ente, sottolineando la necessità che i compiti finora affidati alla Corte dei conti sortiscano più incisivi effetti.

Il testo del disegno di legge n. 2344 potrà subire modificazioni da parte della Commissione di merito e da parte dell'Assemblea. In considerazione di ciò, il senatore Galeotti preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista su tale disegno di legge, in attesa di vagliare tali modifiche. Egli invita altresì ad inserire le osservazioni da lui formulate nel parere che verrà trasmesso alla Commissione di merito. Resta invece fermo - conclude il senatore Galeotti - l'avviso favorevole della sua parte politica sul disegno di legge n. 1629.

Il senatore SANTINI dichiara di concordare con le osservazioni del relatore, esprimendo consenso alla proposta da lui avanzata di deliberare un parere favorevole con osservazioni.

Il presidente MURMURA fa presente al senatore Galeotti che l'articolo 2.0.1, su cui si sono appuntate le sue perplessità, sostanzia quel ricorso alla delegificazione di taluni settori, più volte sollecitato anche da parte del suo Gruppo. La previsione non sostanzia inoltre una delega in bianco, giacché ivi si prevede la acquisizione del parere delle Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati competenti per materia. Al riguardo - prosegue il relatore - sarebbe tuttavia opportuno invitare la Commissione di merito a voler fare riferimento alla necessità che, all'atto del trasferimento, risultino chiare le prioritarie ragioni di pubblico interesse che lo consiglino.

Con specifico riferimento al controllo, il presidente Murmura ricorda che periodicamente la Corte dei conti riferisce al Parlamento circa la propria attività e che in sede di esame di tale rapporto possono utilmente trovare sede anche le considerazioni su tale materia. Questi elementi possono essere a suo avviso utilmente richiamati nel parere trasmesso alla 8ª Commissione permanente. Ivi - conclude il relatore - sarà opportuno anche inserire la richiesta alla Commissione di merito di voler nuovamente inviare alla Commissione affari costituzionali il disegno di legge n. 2344, se modificato.

Il ministro BERNINI fa notare che gli emendamenti concernenti il trasferimento dei beni sono direttamente connessi alla scelta politica effettuata, che è stata in favore della trasformazione dell'Ente in impresa. Il riferimento al trasferimento del complesso delle attività di trasporto ferroviario ad una S.p.A. è frutto di una valutazione di carattere preventivo, che non richiede dunque il successivo ricorso alla legge, anche in relazione alle esperienze straniere, peraltro contraddittorie.

Anche la scelta sulle modalità di assoggettamento a controllo dell'Ente risulta volutamente affievolita e comunque connessa alla preferenza per la trasformazione dell'ente in impresa.

Il Ministro fa quindi rilevare che il Governo ha presentato la propria iniziativa legislativa solo molto tempo dopo quelle parlamentari, e che essa costituisce comunque il frutto di un equilibrio raggiunto anche con le associazioni di categoria. Egli auspica pertanto l'espressione di un avviso favorevole.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito e con l'astensione del Gruppo comunista sul disegno di legge n. 2344.

La Sottocommissione delibera altresì di richiedere alla Commissione di merito di voler trasmettere il testo eventualmente modificato, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

**Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (2345)**

(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Deputati Dutto ed altri: Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni (2364), approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei dep. Ridi ed altri; Torchio ed altri; Piro ed altri; Gottardo ed altri; Ferrarini ed altri; Testa Antonio ed altri; Zaniboni ed altri  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di una apposita banca dati (2429)**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428)**  
(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce il senatore GUZZETTI, il quale dopo aver illustrato il disegno di legge, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GALEOTTI fa notare che il provvedimento determina la sottrazione di competenze alle regioni e l'attribuzione allo Stato centrale di determinati interventi, con conseguente devoluzione al centro di ingenti risorse finanziarie. Questa strategia di sostanziale riaccentramento delle competenze viene a suo avviso portata avanti da tempo, e segnatamente nel settore dell'agricoltura, nel quale ha luogo la sottrazione alle regioni di ingenti risorse che pure dovrebbero ad esse spettare, in considerazione della loro competenza nella materia. Tale concentrazione di mezzi finanziari in capo ai ministeri rappresenta a suo avviso uno dei motivi del fallimento della riforma regionale. Ciò va a suo avviso efficacemente rappresentato alla Commissione di merito, che dovrebbe condurre un attento esame dei compiti che il provvedimento attribuisce al ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per questi motivi, pur preannunciando il voto favorevole del Gruppo comunista, chiede l'inserimento delle osservazioni da lui avanzate nel parere trasmesso alla Commissione di merito.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni del senatore Galeotti.

*La seduta termina alle ore 10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

**185<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del senatore*  
DELL'OSSO  
*indi del Presidente*  
ANDREATTA

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

**Delega al Governo per il nuovo testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1293)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Riferisce il presidente DELL'OSSO ricordando che il 5 settembre è pervenuta la relazione tecnica sul provvedimento. In base ad essa non discenderebbero spese, se non quelle relative al funzionamento del comitato e della commissione che verrebbero istituiti, valutabili complessivamente in 32,6 milioni l'anno. La relazione tecnica ritiene che tali spese potrebbero trovare capienza nel Fondo speciale infortuni ed in ogni caso propone di integrare l'articolo 5 del disegno di legge, al fine di fissare una norma di salvaguardia, con la clausola: «Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali, in attesa dell'adozione degli ordinari provvedimenti di adeguamento dei tassi di premio e delle aliquote contributive, si provvederà con addizionali da fissare con il decreto di cui al precedente comma 7». Se tale norma pare condivisibile, si deve ricordare che già il comma 7 del medesimo articolo 5 ha sostanzialmente la stessa funzione e che comunque la relazione tecnica non offre una risposta ai quesiti precedentemente sollevati soprattutto con riferimento alla questione concernente il *deficit* della gestione dell'agricoltura. Pertanto pare opportuno prevedere nel testo una norma in base alla quale si specifichi che in ogni caso il livello delle aliquote contributive deve essere fissato in modo da garantire l'equilibrio economico complessivo delle gestioni, compensando gli eventuali *deficit* delle une

con gli avanzi delle altre e senza diritto alcuno ad integrazioni o ripiani a carico dello Stato.

Da poi conto delle osservazioni fatte pervenire dal Ministero del tesoro, che concernono principalmente la necessità del concerto del Ministero del tesoro negli adempimenti amministrativi relativi alla delega e l'esigenza che le modifiche contributive non costituiscano fonte di eccessivo aggravio del costo del lavoro ed escludano qualsiasi apporto da parte dello Stato.

Il senatore BOLLINI ritiene che sia non proponibile la previsione di compensazioni tra le gestioni, mentre occorre perseguire l'obiettivo dell'equilibrio delle gestioni e dell'esclusione di oneri a carico dello Stato.

Il senatore FERRARI-AGGRADI osserva che occorre adottare un criterio di equità per quanto concerne la copertura del *deficit* della gestione dell'agricoltura.

Conclusivamente la Sottocommissione delibera di esprimere un parere favorevole condizionato all'introduzione del citato emendamento all'articolo 5 e di una norma che specifichi che le aliquote contributive devono garantire l'equilibrio economico delle gestioni senza diritto alcuno ad integrazioni o ripiani a carico dello Stato.

**Lipari ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296)**

**Taramelli ed altri: Legge-quadro sul volontariato (648)**

**Gualtieri ed altri: Legge-quadro sul volontariato (784)**

**Onorato: Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582)**

**Filetti ed altri: Norme per la regolamentazione del volontariato (1682)**

**Acquaviva ed altri: Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085)**

(Parere alla 1ª su testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di trasmettere un parere favorevole sul testo unificato nel quale si subordina l'esito del parere alla condizione della modifica della clausola di copertura, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, al fine di far riferimento, per lo stesso valore di 3 miliardi annui, alla legge finanziaria per il 1991, subordinatamente alla sua approvazione nel testo presentato al Parlamento. Relativamente all'articolo 6, comma 4 e all'articolo 9 si è rilevato la loro probabile superfluità, concernendo essi materia di statuto più che di legge, mentre l'articolo 11, comma 3, dovrebbe essere modificato nel senso che le convenzioni dovrebbero prevedere la verifica dell'esistenza dell'assicurazione contro gli infortu-

ni e le malattie. Quanto al comma 3 dell'articolo 14, relativo alla copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, esso dovrebbe venire riformulato onde stabilire che le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 sono valutate in lire 20 miliardi per gli anni 1991, 1992 e 1993. Il relativo onere è coperto utilizzando quota-parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, il Ministro delle finanze accerta, sulla base delle agevolazioni fiscali concesse nell'anno precedente, le minori entrate derivanti dall'attuazione della legge e, con proprio decreto, provvede ad assicurarne la copertura finanziaria, mediante un aumento del provento erariale afferente ai superalcolici e ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore alle minori entrate stesse».

Il senatore BOLLINI osserva che la clausola proposta per il comma 3 dell'articolo 14 potrebbe creare difficoltà applicative e comunque potrebbe dar luogo ad una sorta di imposta di scopo.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole condizionato alla modifica dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 e con le altre osservazioni formulate dal presidente DELL'OSSO.

**Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442)**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FERRARI-AGGRADI osservando che si tratta di un disegno di legge governativo, inteso a far fronte alla criminalità particolarmente incrementatasi negli ultimi tempi, attraverso norme che prevedono la trasferibilità dei magistrati anche senza consenso e la possibilità di assumere soprattutto personale di ordine amministrativo e per la durata di un triennio, utilizzando anche i concorsi già banditi dall'apposito Ministero.

Dalla relazione tecnica si evince che si tratterebbe, sì, di posti nuovi (almeno in parte), ma che le relative necessità finanziarie sono già previste a seguito di due leggi del 1989, che già autorizzavano assunzioni, poi in parte non realizzate. Se è questo il ragionamento giusto, allora la copertura in riferimento ai soli capitoli del Dicastero di grazia e giustizia potrebbe avere una sua logica.

Il Governo deve dunque dare chiarimenti circa il punto della aggiuntività delle possibili assunzioni previste da questo disegno di legge.

Il senatore BOLLINI osserva che è indispensabile chiarire in primo luogo se si tratta di una spesa aggiuntiva o meno; nel primo caso infatti vi è adito al timore che essa possa portare a nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore DELL'OSSO rileva che il Ministro del tesoro ha comunicato di essere favorevole al provvedimento e che quindi le risorse sono presenti in bilancio.

Il senatore FERRARI-AGGRADI lamenta il fatto che, in costanza della presenza di tali risorse, i fondi non siano stati utilizzati.

Il presidente ANDREATTA propone di rinviare l'esame del provvedimento, in attesa che il Tesoro fornisca più precisi elementi quantitativi sulla copertura dei suoi oneri, al fine di valutare se i capitoli in questione, comunque da individuarsi, abbiano la sufficiente capienza, ovvero se occorra trovare copertura nell'accantonamento di fondo globale destinato agli interventi per la giustizia nella legge finanziaria per il 1991.

Concorda la Sottocommissione.

**Mancino ed altri: Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati (2455)**

(Parere alla 2ª Commissione)

Riferisce favorevolmente il senatore DELL'OSSO.

Il presidente ANDREATTA propone l'espressione di un parere favorevole condizionato alla soppressione, all'articolo 2, dell'inciso: «anche in soprannumero».

Sulla proposta del Presidente concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 18,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Deputati BOTTA ed altri: Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq (2444), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

BOGGIO ed altri: Riordino delle attività musicali e di danza (1219): *parere favorevole*;

Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823): *parere favorevole*;

NOCCHI ed altri: Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868): *parere favorevole*;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto (2389) (*Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ridi ed altri; Torchio ed altri; Piro ed altri; Gottardo ed altri; Ferrarini ed altri; Testa Antonio ed altri; Zaniboni ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati (2429): *parere favorevole*;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

MELOTTO ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020): *parere favorevole*;

TEDESCO TATÒ ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879): *parere favorevole*;

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vercesi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (2424): *parere favorevole;*

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879): *non si oppone all'ulteriore iter.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (2296): *parere favorevole;*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, recante misure urgenti relative ai beni della Repubblica dell'Iraq (2444), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni (2330): *parere favorevole con osservazioni.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (2296): *parere favorevole.*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344): *parere favorevole con osservazioni.*

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 14*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bossi (Doc. IV, n. 90).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli (Doc. IV, n. 91).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Calvi (Doc. IV, n. 92).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9*

*In sede consultiva*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
  - Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 268, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle Unità sanitarie locali (2452).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
  - BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (2375)

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale dell'industria e dei servizi (2296).
- Deputati BOTTA ed altri. - Programma per la realizzazione di alloggi di servizio per le forze di polizia e programma per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole ed infrastrutture della polizia di Stato per gli anni 1990-1995 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2424).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LIPARI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (296).
  - TARAMELLI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (648).
  - GUALTIERI ed altri. - Legge-quadro sul volontariato (784).
  - ONORATO. - Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in materia di volontariato organizzato (1582).
  - FILETTI ed altri. - Norme per la regolamentazione del volontariato (1682).
  - ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della Giustizia (2442).
- ZITO ed altri. - Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste (2238).

II. Esame del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati (2455).

*In sede redigente*

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Ordinamento della professione forense (254).
- Nuovo ordinamento della professione forense (390).
- Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (790).
- Riforma dell'ordinamento professionale forense (1782).

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9,30*

*Comunicazioni del Governo*

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla crisi nel Golfo Persico.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9,30 e 15,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Nomina del Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1746).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati PIRO ed altri; STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri; BELLOCCHIO ed altri. - Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*) (2301).

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza (1823).
- BOGGIO ed altri. - Riordino delle attività musicali e di danza (1219).
- NOCCHI ed altri. - Nuovo ordinamento delle attività musicali (1868).
- NOCCHI ed altri. - Promozione delle attività di danza (2270).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri. - Riforma degli

ordinamenti didattici universitari (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*) (2266).

II. Discussione del disegno di legge:

- Iniziative per la diffusione della cultura scientifica (2405).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame del seguente atto:

- Decreto concernente i nuovi criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo.

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sul settore agroalimentare: seguito dell'esame di documento conclusivo.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).
- COVIELLO ed altri. - Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990 (2182).
- LOPS. - Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286).

- DIANA ed altri. - Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981-1990 (2322).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DIANA ed altri. - Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914).
- CASCIA ed altri. - Riforma del credito agrario (1614).
- DIANA e EMO CAPODILISTA. - Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003).
- Revisione della legislazione sul credito agrario (2048).

---

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il settore dell'elettronica (1179).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERLINGUER e GIANOTTI. - Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1176).
- GIANOTTI ed altri. - Riforma dell'ENEA (1521).
- Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) (1705).
- Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale (*risultante dallo stralcio, approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803*) (1803-bis).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCEVAROLLI ed altri. - Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86).

- BAIARDI ed altri. - Norme per la ricostituzione sulla base rappresentativa degli organi di amministrazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (798).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (932).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NEBBIA. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011).
- ZANELLA ed altri. - Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315).
- NESPOLO ed altri. - Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628).
- BOATO. - Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9,30 e 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 (2436).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).

- TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
  - Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (2375).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 14,30*

*Comunicazioni del Governo*

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, professor Giovanni Marongiu.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

*Giovedì 4 ottobre 1990, ore 9,30*

- Audizione dell'ingegner Francesco Mazzeola, presidente settore edile della CONFAPI di Napoli.
  - Audizione dell'ingegner Giuseppe Aiello, presidente del Coordinamento consorzi concessionari di Napoli.
-